

Santi Delia

17/11/2010-72043 A

ADS (Catania) [santisantidelia.it](http://www.santisantidelia.it)

CT 5919/2010

Avv. BARONE RAFFAELA

Avv. Michele Bonetti
& Partners

16 NOV 2010

avvocatomichelebonetti.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

COPIA

Motivi aggiunti

nell'interesse della Sig.na TERESA SURACE nata a Oppido Mamertina (RC) il 28 luglio 1992, (C.F. SRCTRS92L68G082V), rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 - 06/64564197 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it - bonettimichele@libero.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it.

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

della Sig.na Sig.na MANURI VALENTINA, nata a Barcellona P.G. il 20/07/1991 n.q. di candidata collocata alla posizione n. 247 in graduatoria e ultima degli ammessi a seguito dell'ultimo scorrimento

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011, pubblicata il 16 settembre 2010, approvata dal Rettore dell'Università di Messina con D.R. n. 2719/2010, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre il 200° posto e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione della ricorrente;

a1) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo ha approvato la correzione della prova di concorso della ricorrente inviata dal CINECA e, in particolare, ha ritenuto non apposta la cancellazione dalla stessa eseguita sulla domanda n. 79, ritenendola errata e, dunque, penalizzandola di 0,25 centesimi di punto in ragione dei quali, allo stato, stante la collocazione in posizione *ex aequo* rispetto all'ultimo ammesso, sono decisivi per la comminatoria di esclusione;

b) del bando di concorso dell'Ateneo di Messina anche nella parte in cui non prevede, così come espressamente previsto dall'art. 13, comma 7, del D.M. 11 giugno 2010, "che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere";

b1) del bando di concorso dell'Ateneo di Messina, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai **cittadini extracomunitari** cinesi, non residenti in Italia nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati nonché quelli resi liberi a seguito di rinunce, passaggi al secondo anno, etc.;

b2) del bando stesso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

b3) del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto al 2° anno degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;

c) del D.M. 11 giugno 2010, con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di

AVVOCATURA dello STATO
CATANIA
16 NOV 2010
a SPIP/10
v. Bona

ammissione, anche nella parte in cui stabilisce che *“in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica”* (art. 9);

c1) del bando di ammissione al predetto concorso, nella parte in cui, richiamandosi al D.M. 11 giugno 2010, sancisce che, *“in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica (...). In caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* (art. 9);

c2) del bando stesso e del D.M., anche per la parte in cui non prevede che, in caso di titoli o esperienze di studio successive ed ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria superiore, si tenga conto degli stessi ai fini della determinazione del punteggio;

d) del D.M. 21 ottobre 2010 rubricato *“Ampliamento numero posti per immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010-2011”*, nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 9.527 anziché a 10.160 come richiesto dal Ministero della Salute o nei dati superiori e ancora non noti sebbene richiesti nonché, anche con riguardo alla nota MIUR del 17 settembre 2010, nella misura del 10% in più rispetto al contingente già bandito ex D.M. 2 luglio 2010, nella parte in cui limita l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente ai indicati per cittadini comunitari; della nota n. 1634 del 17 settembre 2010 per tutti i motivi di cui in atti; della nota del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonché del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero della del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell'invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull'istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l'incremento ai posti ivi indicati;

d1) del bando di concorso dell'Ateneo di Messina nella parte in cui, richiamando la deliberazione del Senato Accademico del 14 giugno 2010 e la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 marzo 2010 decreta di bandire n. 200 posti per studenti comunitari oltre 25 per studenti extracomunitari di cui 5 cinesi;

d2) del D.M. 2 luglio 2010, stante quanto appare, mai pubblicato in *G.U.*, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero i ricorrenti;

d3) della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 18 marzo 2010, con la quale veniva indicato un numero di posti pari 200 oltre 25 riservati agli studenti extracomunitari), dei successivi provvedimenti d'Ateneo di stima del contingente, nonché, ove occorra, della successiva deliberazione del Senato accademico con la quale, in ragione della comunicata possibilità da parte del M.I.U.R. di *“ampliare l'offerta formativa”*, è stato deciso all'unanimità di *“incrementare il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella misura del 10% rispetto a quanto previsto”* anziché in numero maggiore;

d4) della deliberazione del Senato accademico del 20 settembre 2010 con la quale si è accolto l'invito del MIUR ad allargare il contingente dei posti banditi di venti unità poi accordato con D.M. 21 ottobre 2010;

e) del D.M. non conosciuto con cui è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina;

e1) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione della ricorrente;

e2) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 2 settembre 2010, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l'attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;

f) del verbale della Commissione del concorso del 2 settembre 2010, in particolare nella parte in cui viene disposto che *"...i concorrenti sono stati invitati a porre il modulo di riposta nella busta con finestra verificando la leggibilità del codice a barra e rimanente materiale all'interno del plico rimanendo seduti al proprio posto. Successivamente in ordine alfabetico i candidati che non avevano già consegnato il compito sono stati chiamati per la consegna delle due buste"* nonché della determinazione di cui non si conosce, se esistente, il provvedimento con la quale, all'ingresso della prova, si è ordinato a tutti i candidati di firmare il registro di ingresso alla prova accanto al proprio numero corrispondente al codice CINECA agli stessi attribuito;

g) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in *parte qua* e ove occorrer possa;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna

delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

Il 2 settembre 2010 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011.

Come è certamente noto anche a codesto On.le Tribunale, ogni anno, e con esiti sempre meno certi, i ragazzi sono alle prese con test di ingresso e corsi privati di formazione per il superamento del cd. *"numero chiuso"*, introdotto per alcune facoltà. Le anomalie strutturali del sistema selettivo, che tutto premia fuorché i più meritevoli, portarono ad uno sconcertante esito nell'anno accademico 2007/2008 sul quale la giustizia penale è ancora impegnata e sul quale, invece, il Giudice Amministrativo, con una sentenza molto articolata e, se ci è consentito, assai partecipe delle doglianze di moltissimi ricorrenti, tutti (aspiranti) studenti in Medicina, ha lanciato un segno di speranza, anche attraverso ripetuti inviti al legislatore, affinché si desse carico del futuro dei nostri giovani (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

L'Unione degli Universitari (U.D.U.), associazione senza scopo di lucro nata anche con il fine di sostenere ed indirizzare gli studenti universitari italiani nei momenti più importanti (come quello dell'iscrizione all'Università) del percorso di studi intrapreso, ha continuato a ricevere molteplici segnalazioni di irregolarità. In merito a tali eventi (quali illegittimità durante lo svolgimento della

prova documentate anche a mezzo video¹ oramai “*cliccatissimi sul web*” e la stessa erroneità di numerosi quesiti), anche lo scorso anno come quelli passati, a seguito delle denunce presentate da studenti e da associazioni del settore, sono state investite dell’indagine 104 uffici della Procura della Repubblica.

Anche quest’anno, purtroppo, non sono mancati all’appello numerosi episodi di violazione delle regole concorsuali che rischiano di mandare in fumo le legittime aspettative di studio e di carriera di migliaia di giovani studenti.

A Firenze, in due delle aule di concorso, sono state lasciate appese due enormi tavole degli elementi chimici grazie alle quali (anche secondo il T.A.R. Firenze, Sez. I, ord. 20 ottobre 2010, n. 927) i candidati ivi presenti hanno fruito di evidenti vantaggi nella risoluzione di 11 degli 80 quesiti somministrati. A Messina, Palermo e ancora Firenze, la Commissione ha ritenuto che i candidati consegnassero i propri elaborati in ordine alfabetico scardinando, dunque, tutte le complesse garanzie ministeriali a fondamento della segretezza delle prove di concorso. Ancora a Messina, Catania e Palermo, inoltre, nonostante il MIUR, con D.M. 11 giugno 2010, avesse imposto agli Atenei il contenuto dei bandi da emanare in relazione alle modalità di svolgimento della prova e, in particolare, per quanto qui interessa, avesse ribadito agli Atenei di spiegare ai candidati il significato della *c.d.* sesta “*casella circolare*” nella griglia, i bandi di tali Atenei tacciono, sul punto, del tutto. Ne è derivato un *caos* inverosimile in tutte le aule di tali Atenei ogni qualvolta uno dei candidati, stante il silenzio dei bandi appunto, abbia chiesto lumi ai commissari.

Per il resto delle numerose ulteriori illegittimità compiute in sede di prova si rimanda al ricorso principale.

Ancora una volta, come negli anni passati e come dimostrato dalle perizie in atti, sono numerosissimi i quesiti somministrati errati, imperfetti o risolvibili in maniera diversa rispetto a quanto ritenuto dai compilatori ministeriali.

Anche quest’anno, e il D.M. 21 ottobre 2010 ne rappresenta la confessione, il MIUR ha platealmente sbagliato la stima degli ammissibili a livello nazionale di un numero pari a tutto il contingente di matricole riservato all’intera Sicilia (che è la regione, dopo il Lazio, con il più alto numero di posti per Ateneo) e gli Atenei hanno sottostimato all’inverosimile le loro risorse.

Ma possibile che da un lato le associazioni dei medici riportano in modo unanime la carenza di medici e dall’altro il M.I.U.R. ogni anno si accorge a posteriori di aver errato nelle istruttorie, decidendo di correggere il tiro aumentando i posti del solo 10% giustificandosi, con un Decreto prestampato, che non si è potuto fare di più poiché “*il limite massimo (è) del 10 per cento (ed è) ritenuto idoneo a non alterare la qualità formativa*”?!.

La nota M.I.U.R. prot. 1634 del 17 settembre 2010 in atti, riporta dati numerici ben superiori rispetto all’irrisorio aumento effettivamente praticato, ovvero che “**NON VIENE SODDISFATTA L’ESIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARI A 10.160 ATTRAVERSO LA POTENZIALE OFFERTA FORMATIVA, DELIBERATA DAGLI ORGANI ACCADEMICI DI TUTTI GLI ATENEI (RISULTATA PARI A 8755). PERALTRO, NEL CORSO DEI LAVORI DEL TAVOLO TECNICO ISTITUITO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE È EMERSO CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE IN SEDE DI ACCORDO, CHIEDERA’ UN ADEGUATO INCREMENTO DEL DETTO FABBISOGNO**”.

E’ dunque il Miur che confessa esservi ben 1.405 posti non assegnati e, come se non bastasse, che il Ministero della Salute chiederà, in sede di tavolo tecnico, un “*adeguato incremento del detto fabbisogno*” stante il fatto che, “*già a partire dal 2012*”, si assisterà ad una cronica carenza di medici.

¹A mero titolo esemplificativo delle modalità in cui si svolgono le prove che selezionano il merito dei nostri ragazzi vedasi alcuni video on line relativi al più grande ateneo nazionale, l’Università degli Studi La Sapienza:

Video dell’aula I - <http://www.youtube.com/watch?v=ZOSg6bmWG58>

Video dell’aula II - <http://www.youtube.com/watch?v=fGnFAkbmnBQ>

La graduatoria pubblicata dall'Ateneo vede la ricorrente collocata in posizione ex aequo rispetto all'ultima ammessa che, allo stato, a seguito dell'allargamento disposto dal MIUR con il D.M. 21 ottobre 2010, è il candidato n. 247 con il punteggio di 38,50. La collocazione in posizione non utile in graduatoria della ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione dei ricorrenti. In particolare:

1) con il primo motivo aggiunto si è contestato il criterio di determinazione della graduatoria in caso di parità di voto

2-6) con i successivi cinque motivi di ricorso si è censurato l'esiguo numero di posti quantificato dal MIUR a favore dell'Ateneo che, viceversa, avrebbe dovuto essere stimato in un numero tale da consentire a tutti i ricorrenti di essere ammessi;

7-8) solo in via subordinata, si sono censurati, con i motivi nn. 7 e 8, i quesiti somministrati indicati in perizia, dimostrando che ove venissero espunti dalla prova, la ricorrente sarebbe stata ammessa;

9-11) solo in via ulteriormente gradata gli ulteriori motivi da 9 a 11, il cui accoglimento comporterebbe l'annullamento del diniego di iscrizione al corso di laurea e/o in subordine l'intero concorso;

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.M. 11 GIUGNO 2010, DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. La ricorrente è collocata in posizione peggiore nella graduatoria dell'Ateneo rispetto a quella del MIUR.

La causa di tale situazione va ricercata nella succitata normativa ministeriale e nel bando d'Ateneo i quali, nel determinare i criteri per la valutazione delle prove, stabiliscono che in caso di parità di voti, prevalga il punteggio nelle singole sezioni del test (logica, biologia, chimica, fisica e matematica) e, in seguito, la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

A tale proposito va innanzitutto evidenziata l'esorbitanza normativa dei provvedimenti universitari e ministeriali nel caso *de quo* a fronte della riserva di legge circa la determinazione dei criteri di valutazione delle prove *de quibus*. Infatti, in base a tale riserva, non sarebbe spettato ad un provvedimento rettorale e ministeriale la determinazione dei criteri di valutazione in questione, ma ad una norma di livello legislativo.

Assolutamente e manifestamente illogico risulta, poi, il criterio adottato dal citato art. 9 per la valutazione delle prove dei candidati secondo cui, in caso di parità di voti, prevalga, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità a prevalere è il candidato con più alta votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in caso di ulteriore parità di voti, il più giovane anagraficamente.

Si consideri che lo scorso anno vi erano criteri difformi e che prevaleva in caso di parità di punteggio il voto di diploma più alto e, dal prossimo anno, alla carriera scolastica verrà addirittura conteggiata 10 punti ex art. 4 della D. Lvo. n. 21/2008.

La recente modifica ministeriale è invece in controtendenza con la prossima modifica legislativa (e non ministeriale...) che tenderà a valorizzare il voto di diploma anche in termini di punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria. Pare francamente inconcepibile che i professionisti del domani siano decisi dall'anno in cui è stato proposto il test e a seconda della politica ministeriale che un giorno premia la cultura generale e un giorno il voto di diploma.

Ed invece, quest'anno, quando è alle porte l'applicazione di una Legge che mira alla "valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264", cosa fa il Ministero? Cambia idea rispetto agli anni passati, muta l'obiettivo fissato in sede parlamentare che è già Legge e valorizza l'esito della sezione del test meno attinente rispetto al corso di laurea cui si aspira.

Si proprio e solo tale sezione in quanto ove si avesse riguardo ai SINGOLI punteggi ottenuti nelle Sezioni di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica è la ricorrente che la spunterebbe.

Per quanto concerne invece l'odierno metodo devi dedurre che se la *ratio* sottesa a tutto il sistema dell'accesso programmato consiste nel consentire ai più meritevoli l'accesso ai corsi di studio per i quali è prevista la selezione, la prevalenza accordata, ad una sezione del test rispetto all'altra, soprattutto, nel caso in concreto che ci occupa, ove le singole sezioni siano caratterizzate da numerosi errori ed imperfezioni in molte domande, risulta assolutamente illogico e contrario rispetto alla *ratio* suddetta.

A nostro avviso l'ordine previsto dalla predetta norma è illogico poiché penalizza il criterio del punteggio ottenuto dal candidato nei vari argomenti e penalizza la valutazione della stessa prova rispetto ad ulteriori fattori esterni legalmente e normativamente non previsti. Penalizzare poi nella scelta del futuro un candidato, nel caso ad esempio di parità di voto e parità negli altri fattori, per il solo criterio dell'età quando in linea di massima si tratta di soggetti che hanno iniziato nello stesso anno la carriera scolastica (ma magari uno è nato a gennaio e un altro a febbraio...) ci appare francamente inconcepibile, incostituzionale e in ogni caso non applicabile alla materia in esame ove sono coinvolti il diritto studio e beni della vita costituzionalmente tutelati.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia viene effettuata con decreto ministeriale "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, "tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio" (art. 3, 1° c., lett. b).

La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base "a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza" (art. 3, 2° c.).

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione "dell'offerta potenziale del sistema universitario", è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Negli anni passati facevamo notare come la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dall'Università di Messina era il risultato di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduceva a conclusioni assolutamente illogiche, giacché, pur essendo aumentate, rispetto all'anno 2002, le dotazioni organiche complessive a disposizione dell'Ateneo, venivano stimati (e anche quest'anno è così) n. 5 posti in meno rispetto a quell'anno (per l'anno accademico

2002/2003, infatti, furono banditi 200 posti + **30 per gli extracomunitari**) e, pur essendo rimaste identiche le dotazioni organiche ed il rapporto docenti – studenti, rispetto agli anni passati, il contingente delle matricole è diminuito del 10% (20 unità).

Il paradosso assume ancor più rilievo ove si consideri che tale decurtazione di **ben 20 (venti) posti è unica in Italia pur essendo aumentato del 20% il contingente di posti totale fissato a livello nazionale.**

E' sufficiente porre a confronto le deliberazioni relative agli anni 2002 (230 ammessi), 2008 (245 ammessi) e 2009 (225 ammessi), (che si producono) per rendersi conto che:

- **le 15 aule disponibili vengono adesso ritenute sufficienti ad accogliere appena 120 studenti, mentre sette anni fa si riteneva di poterne ospitare, in sole 9, ad uso parziale, ben 220;**

- **i 153 posti-laboratorio reperiti adesso sono ritenuti sufficienti per consentire il tirocinio allo stesso numero di studenti che sette anni fa lo svolgevano in 116 posti-laboratorio.**

Non pare necessario soffermarsi a commentare ulteriormente tali dati, essendo evidente che quali che siano le risorse effettivamente disponibili, la Facoltà non intende iscrivere al primo anno più di 200 studenti (extracomunitari a parte).

2. La contraddittorietà e l'arbitrarietà delle scelte di Ateneo di immatricolare un numero irrisorio, rapportato a imponenti dotazioni strutturali uniche in Italia, di matricole, appare evidente innanzi al confronto con l'istruttoria svolta dall'Ateneo catanese. Trattasi di comparazione assai rilevante anche in ragione del fatto che trattasi di Università della stessa Regione giacché, ai sensi della Legge n. 264/1999, il MIUR annualmente individua, su base regionale, il numero chiuso riferito all'offerta di ciascun ateneo.

Dall'analisi del potenziale formativo dell'Università di Catania per l'anno in corso, in particolare, si scopre che, sulla base di una sostanziale corrispondenza degli altri fattori, soli **24 posti laboratorio (risibili rispetto ai 153 dell'Università di Messina), peraltro, alcuni dei quali distanti qualche chilometro dalla sede centrale ed appena 500 posti letto (a Messina sono 872), sono ritenuti idonei per immatricolare ben 305 studenti (+ 80 rispetto a Messina).**

Ove, come non v'è ragione di dubitare, il procedimento seguito a Catania sia corretto, è di immediata evidenza che le potenzialità strutturali di Messina consentirebbero di superare abbondantemente le 400 matricole ammissibili. Il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili è quindi un mero arbitrio che nulla ha a che vedere con la copertura legislativa che, ove correttamente seguita, può comprimere il costituzionalmente tutelato diritto allo studio.

Quelli di cui sopra, come si diceva, sono i numeri dello scorso anno e degli anni passati che, pur essendo illogici, apodittici e incongruenti l'uno rispetto all'altro, avevano a riferimento (errato), quanto meno, i parametri previsti dalla legge (art. 3, 2° c., lett. b, L.n. 264/99).

Quest'anno, forse preso atto dell'indifendibilità di tali numeri, si è abbandonato ogni riferimento ai parametri di legge. Con la deliberazione del Consiglio di Facoltà del 17 marzo 2010, infatti, viene solo detto che i posti per il Corso di Laurea in Medicina sono 200 oltre 25 per gli extracomunitari. Senza nessun perché e senza riferimenti, neanche *per relationem*, a presunte istruttorie svolte. Nulla. Duecento posti. Così è, se vi pare.

Quanto sopra è documentalmente provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti in fase di accesso agli atti in seguito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio di Facoltà del 17 marzo 2010. In tal senso il sottoscritto difensore aveva pregato "di specificarmi se la delibera del Consiglio di Facoltà del 17 marzo 2010 ha degli allegati non trasmessimi (in particolare le schede inerenti il numero delle aule, etc..) o non ve ne sono e, dunque, quanto trasmessomi è integralmente quanto esistente" (cfr. mail 28 ottobre 2010 indirizzata al Dirigente Capo Area delle Segreterie studenti). La Presidenza, "in riscontro alla richiesta di codesta Area [ha] precisato che la delibera del CdF del 17/3/2010 è stata trasmessa integralmente e non contiene allegati" (cfr. mail 29 ottobre 2010).

3. Ma v'è di più.

Il Consiglio di Facoltà di Medicina, in merito alla possibilità offerta dal MIUR - che, come l'anno passato, si era reso conto a graduatorie già pubblicate e vincitori già noti di aver sbagliato le proprie stime di un numero pari a tutto il contingente dell'intera Sicilia (che, dopo il Lazio, è la Regione con più posti) - **di aumentare i propri posti del 10%, non si è neanche espresso**. Essendo addirittura inutile interpellare l'organo di Facoltà che, comunque, nessuna istruttoria aveva svolto prima ne svolgerebbe adesso, è stato il Senato accademico a raccogliere l'invito e richiedere ulteriori 20 posti. Nella deliberazione del Senato del 20 settembre 2010 si legge che il Preside della Facoltà è "del parere" che la Facoltà "possa nell'ambito delle proprie potenzialità formative, accogliere fino al numero massimo di 20 studenti in più rispetto a quanto programmato ma non di più, pena l'impossibilità di erogare una efficace formazione".

Ma come è possibile se sei mesi prima i posti, al massimo, erano 200 e non uno di più?

Ma come è possibile, inoltre, se lo scorso anno a fronte dei numerosissimi riammessi in sede giurisdizionale, il Corso di Laurea non ha subito alcun malfunzionamento né vi è stato alcun calo dell'insegnamento, nonostante vi siano stati oltre 80 studenti in più, dire oggi che oltre 20 non è possibile andare? Anche su tale aspetto sono i numeri a parlare chiaro.

L'organizzazione didattica che ben si è data l'anno passato per fronteggiare gli oltre 80 riammessi in sede giurisdizionale la Facoltà, infatti, ha consentito a tutti gli studenti di seguire senza difficoltà tutti i corsi.

Più in particolare si vedano gli insegnamenti del **primo semestre** ove tutti i corsi sono divisi in due canali (A per studenti A-L e B per quelli M-Z) di 140 studenti circa ciascuno, le cui lezioni sono così tenute:

- **Biologia e genetica:** canale A Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale B Aula Torre Biologica (capienza 191 posti);

- **Chimica e prop. Biochimica:** canale A Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale B Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti);

- **Fisica con nozioni di informatica:** canale A Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale B Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti);

- **Inglese:** canale A Aula II piano Torre Biologica (capienza 191 posti); canale B Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti).

Anche in relazione ai corsi del **secondo semestre** che, ferma la divisione degli studenti in due canali, in qualche caso, sono allocati in aule laboratori dotati di microscopi o altre attrezzature tecniche, la Facoltà ha organizzato le proprie attività in maniera tale da poter consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni.

Il corso di **Istologia ed Embriologia**, ad esempio, necessita della fruizione di un "auletta" laboratorio dotata di microscopi con 40 postazioni studenti. Il Prof. Puzzola, a tal fine, ha suddiviso gli studenti in ben 18 gruppi (ne sarebbero bastati $7 * 40 = 280$ studenti allo stato ammessi), da 15 studenti ciascuno.

Insomma l'organizzazione didattica della Facoltà, grazie alle ampie strutture di cui dispone ed al vasto, competente e disponibile corpo docenti, è stata organizzata in maniera così efficiente da garantire a tutti gli studenti iscritti (circa 280) di frequentare le lezioni. L'ampiezza delle aule, dunque, consentirebbe un contingente di immatricolabili pari a quelle 400 matricole da sempre individuate (da questa difesa) come stima idonea rispetto alle strutture di Ateneo.

La prova inconfutabile di una "buona" didattica sinora garantita dalla Facoltà, inoltre, è rappresentata dai numerosi esami brillantemente sostenuti da tutti i soggetti riammessi da codesto On.le Tribunale.

3.1. Questi eventi, non sono affatto legati alla contingenza del presente anno accademico ma si vanno, incredibilmente, a rincorrersi di anno in anno.

In particolare è opportuno ricordare che, già lo scorso anno e due anni prima, a fronte di una iniziale richiesta di posti eguale a quella dell'anno in corso (200 + 25), **a concorso già bandito**, il Rettore dell'Università di Messina "**alla luce della rilevazione del fabbisogno nazionale**, relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n.

502/1992 e successive modifiche”, presentò al M.I.U.R. una richiesta di ampliamento del proprio contingente di posti. Alla luce del medesimo presupposto (“*lo stimato fabbisogno nazionale*” e “*le strutture di Ateneo disponibili*”), che aveva portato alla iniziale richiesta di soli 200 posti (a marzo 2008 e 2009) l’Ateneo resistente si determinò (ad agosto e settembre del 2008 e del 2009) a chiederne, in seguito, 220 (*sic!*). A tale documento (quello del 2008), seppur ritualmente richiesto, non è stato consentito accedere (ove occorra si chiede disporsi ai sensi dell’art. 63 c.p.a. l’acquisizione) ed il contenuto sopra riportato è evincibile dal contenuto del D.M. 2 settembre 2008 di accoglimento dell’istanza.

L’anno dopo (2009), però, la stima del contingente degli “*immatricolabili*” torna, inspiegabilmente, ai 200 posti appena 10 mesi prima ritenuti insufficienti, salvo poi accedere all’aumento solo dopo il 28 settembre 2009 con il D.M. 5 novembre 2009.

Anche quest’anno, nonostante la stima nazionale fosse già aumentata a monte del 10% sin da luglio (D.M. 2 luglio 2010) rispetto all’anno passato, la stima del contingente degli “*immatricolabili*” torna, inspiegabilmente, ai 200 posti appena 10 mesi prima ritenuti insufficienti.

Ma le “*comiche*” non finiscono qui giacchè si è già detto che, anche quest’anno, (stavolta) a graduatoria e primo scorrimento già pubblicato, viene convocato un Senato accademico (e non un consiglio di facoltà come l’anno precedente) dal quale “*uscirà*” la richiesta di ampliamento dei posti già assegnati che poi arriverà con il D.M. 21 ottobre 2010.

Con la deliberazione 20 settembre 2010, infatti, in ragione della comunicata possibilità da parte del MIUR di “*ampliare l’offerta formativa*”, il Senato ha deliberato all’unanimità di “*incrementare il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella misura del 10% rispetto a quanto previsto*”.

Sarebbe forse il caso di chiarire al MIUR prima ed all’Ateneo messinese poi, allora, che le due fasi di stima del contingente previste dalla Legge sono parallele ed autonome l’un l’altra. L’Ateneo, infatti, avrebbe dovuto stimare il proprio potenziale massimo già dal marzo dell’anno in corso e, eventuali tagli rispetto ai posti richiesti, avrebbero dovuto avvenire in sede ministeriale sulla base di altri (peraltro illegittimi) fattori. Che senso ha che la stima delle strutture, dei docenti e dei tutors di Ateneo venga aumentata innanzi alle comunicate “possibilità” offerte dal MIUR? Le strutture ci sono o non ci sono, non possono essere sufficienti per 225 studenti prima e per 245, senza che nulla cambi, dopo.

È sin troppo evidente che, i superiori elementi, possono già ritenersi sufficienti a palesare l’illegittimità e l’arbitrarietà del procedimento di stima seguito.

Sulla base di quanto detto, infatti, chi potrebbe dire, *a contrario*, che, a seguito di un’adeguata istruttoria, l’Ateneo messinese non potrebbe, in realtà, ospitare ben più dei 225 posti ora concessi? Perché, poi, un aumento del 10% e non del 5% o del 15%?

Sul punto, delibando doglianze analoghe a quelle di cui sopra, è stato chiarito che “**non appare giustificato, sia in relazione alle capacità ricettive della Università di (...), sia in relazione alle necessità del sistema sanitario nazionale, il mancato aumento dell’offerta formativa per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2009/10**” (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229). Secondo il T.A.R. Campania “**il ricorso presenta profili di fondatezza alla luce (...) dei motivi di ricorso relativi alla procedura di individuazione del numero dei posti**” (Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471).

Anche il T.A.R. Lazio, in accoglimento di analoghe domande in sede cautelare, ha chiarito che “**quanto al fumus boni juris, che il ricorso non appare manifestamente infondato nella considerazione che l’Università ha formulato un’offerta formativa inferiore alle capacità delle strutture universitarie idonee ad accogliere un maggior numero di studenti**” (Sez. III, ord. 16 aprile 2010, n. 1688).

4. Siffatto *modus operandi* si pone, pertanto, in aperto contrasto con il surriportato art. 3, 2° c., L. n. 264/1999, che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno di corso soltanto sulla base di un’attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e

concrete potenzialità didattiche delle facoltà. In altre parole, "l'Università che per talune facoltà o corsi di laurea, abbia predeterminato il numero massimo di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, deve indicare i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato detto numero" (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 17 novembre 1998 n. 859). Ed infatti, "in sede di determinazione del numero di iscrizione ai corsi universitari, ammissibili in un determinato anno accademico, è necessario che le Università procedano ad una congrua istruttoria circa le strutture didattiche disponibili, che dia conto del rapporto ritenuto ottimale tra le stesse e il numero degli studenti anche in rapporto a quelli già iscritti" (T.A.R. Liguria, Sez. II, 8 ottobre 1999 n. 482).

Nel caso che ci occupa, viceversa, è evidente trattarsi di soluzioni preconfezionate giacché l'Ateneo ha proposto il proprio contingente senza aver riguardo ai fattori previsti dalla Legge (200 senza alcuna altra spiegazione) e l'incongruenza tra la richiesta dell'anno in corso e quella dell'anno precedente e la tardiva richiesta di aumento del contingente, ne sono la conferma: il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili si traduce quindi, di anno in anno, in una vera e propria farsa, che sarebbe più dignitoso evitare del tutto e che, comunque, allo stato, è inidoneo a comprimere il diritto allo studio dei ricorrenti.

5. La "ciliogina sulla torta", infine, è ivi adagiata dallo stesso Ministero che, quest'anno - a differenza di quanto previsto dalla Legge palesando ancor di più quanto vuoti appaiono tutti questi carteggi fra i vari Enti il cui unico scopo appare solo quello di ridurre a dismisura l'accesso alla professione di medico - ha formato il contingente dei posti da bandire pur se, "alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome".

E ciò nonostante il fatto che il Ministero della Salute, già un mese prima rispetto alla pubblicazione del D.M. 2 luglio 2010, avesse chiarito al MIUR come l'esigenza del SSN (senza i liberi professionisti, i ricercatori, etc..) fosse superiore di oltre 1.400 posti rispetto a quanto si deciderà di bandire. Il SSN ha bisogno di almeno 10.160 posti e, al di là della mancata verifica in ambito comunitario e in relazione all'attività medica libero professionale, se ne bandiscono 8.755!!! Quello degli oltre 10.100 posti, inoltre, è un dato di mera partenza giacché, stante l'ormai imminente (2012) collasso del sistema dovuto alla carenza di medici, è lo stesso Ministero ad annunciare come "in sede del predetto Accordo, manifesterà un fabbisogno maggiore rispetto alla citata rilevazione, anche in relazione alle risultanze di studi appositamente condotti che portano ad ipotizzare, già a partire dal 2012, una carenza di medici".

In altre parole il Ministero della Salute, già alla data dell'1 giugno 2010 e, dunque, un mese prima del D.M. 2 luglio 2010, aveva chiarito come "manifesterà un fabbisogno maggiore rispetto alla citata rilevazione" in ragione della già raggiunta criticità del sistema sin dal 2012!!!

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Come già accennato, il sistema di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso considera un numero di posti disponibili, ripartito per Regioni e per Università, estremamente ridotto rispetto alla domanda di istruzione. Il meccanismo è sostanzialmente impostato su due distinte fasi: una di appannaggio degli Atenei volta alla stima del proprio potenziale formativo sulla base delle risorse e delle strutture disponibili, sul cui arbitrario esito si è già detto al precedente motivo, l'altro, parimenti illegittimo, che si consuma innanzi al Ministero.

In quella sede si attuano procedure **non trasparenti, non razionali e non adeguatamente motivate**, adottate anche con l'ausilio di un "Tavolo tecnico" composto da esponenti delle categorie di professionisti relativi ai corsi di laurea a numero chiuso, i quali hanno un interesse concorrenziale del tutto **opposto** all'allargamento delle maglie di tale sistema. In modo particolare col ricorso in esame si censurano le determinazioni Ministeriali nella parte in cui forniscono ampia prevalenza alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale² rispetto all'offerta formativa degli atenei, nonostante le posizioni oramai consolidate in giurisprudenza sulla questione (vd. anche infra).

1. A tal proposito, merita di essere menzionata la recentissima posizione espressa nel mese di aprile 2009 dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), secondo la quale "...le modalità di determinazione del numero di posti universitari disponibili avviene sulla base di considerazioni che non risultano volte esclusivamente a garantire una formazione universitaria adeguata - ma che si fondano su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale - le modalità di determinazione di tali posti possono restringere ingiustificatamente l'accesso alla professione, in quanto limitano l'accesso al relativo corso di laurea".

Alla difesa preme mettere in evidenza lo stesso comportamento Ministeriale che, nel D.M. del 3 luglio 2009 (attinente al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per il passato a.a.), prendendo atto delle posizioni dei tribunali amministrativi e della pronuncia della A.G.C.M. trasmessagli ("VISTA la posizione del T.A.R. Lazio, Sez.III, esplicitata in più pronunce, con cui si ritiene prevalente l'offerta formativa degli Atenei rispetto alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale" "VISTE le considerazioni espresse in data 21 aprile 2009 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"), **se ne discosta** senza indugio omettendo di far propri tali principi nelle istruttorie dirette a stabilire i posti disponibili nei corsi di laurea a numero chiuso.

Per supportare tale considerazione, l'AGCM **ha preso in considerazione i dati di cui all'anno accademico 2007/2008** e le immotivate e/o irrazionali scelte relative ai posti disponibili per ciascun ateneo. Sebbene la segnalazione si riferisca al numero chiuso per Odontoiatria, le considerazioni dell'Autorità sono estendibili anche alle altre facoltà sanitarie, fra cui in primo luogo quella di Medicina e chirurgia e ai tavoli tecnici per la determinazione dei posti a cui partecipano gli stessi Ordini Professionali con **"interessi di segno opposto"**.

Si legge, infatti, nella citata segnalazione:

" (...) I passaggi fondamentali della procedura sopra illustrata per la individuazione del numero chiuso sono riportati nella tabella "Passaggi per la definizione del numero chiuso" (Tabella 1) con riferimento, a titolo esemplificativo, all'anno accademico 2007/2008.

*Da tale tabella risulta che, mentre gli **atenei avevano dichiarato 919 posti disponibili***

² Come si esporrà nel prosieguo, oggetto di contestazione è anche la stessa istruttoria che ha condotto alla determinazione numerica del contingente disponibile così come risulterà confutata dalle posizioni delle associazioni dei medici di famiglia. Si richiamano difatti le preoccupazioni espresse quest'anno dai più competenti organi del settore l'EMPAM e la FIMMG (federazione italiana medici di famiglia) secondo cui è già in atto l'inversione del fenomeno della *plethora medica*, ovvero l'esubero dei medici rispetto alle esigenze del paese. Non può prescindere dal fatto che il rapporto medici - popolazione viene calcolato semplicemente dividendo il numero degli abitanti per il numero degli iscritti agli ordini dei medici provinciali, senza computare coloro che di fatto rimangono iscritti agli ordini professionali una volta già raggiunta l'età pensionabile e trascurando il crescente andamento della domanda di salute inevitabilmente conseguente all'innalzamento dell'età media della popolazione italiana. Il ragionamento è pienamente confermato dall'Empam e dalle preoccupazioni espresse ufficialmente in merito alla grave situazione finanziaria che l'ente dovrà affrontare per l'elevato e crescente numero di pensionamenti. Il Consiglio nazionale della FIMMG ritiene che a fronte di una formazione in dieci anni circa di 15.600 medici generici vi è un contemporaneo pensionamento di 25.500 generalisti tale da determinare "11 milioni di pazienti senza medici di famiglia" e da manifestare come sia stata erroneamente valutata l'offerta potenziale degli atenei e l'offerta potenziale del sistema sociale e produttivo, e senza una celere via di uscita considerando i lunghi tempi per la formazione di nuovi medici e il possibile aggravio della situazione per l'aumento della popolazione extracomunitaria e di cittadini della Unione Europea. Giova ricordare sul punto, come, in vista dell'emanazione di un atto, l'Autorità amministrativa debba prima di tutto individuare esattamente la realtà fattuale, requisito, questo, che non può certo dirsi soddisfatto quando il provvedimento venga emesso apoditticamente e sulla base di dati provvisori e variabili, che sono, quindi, espressione di una falsa, o comunque non reale, rappresentazione della situazione di fatto.

rilevati sulla base delle esigenze del servizio sanitario fondate, a loro volta, sulla valutazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo sistema produttivo, il **Ministero della salute aveva richiesto, invece, un numero inferiore, pari a 672 posti disponibili. A fronte di ciò, il Tavolo tecnico, a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti, perveniva - e la motivazione di tale decisione non è stata riportata - al numero intermedio di 830 studenti. Numero, tuttavia, innalzato, nella fase conclusiva della procedura, dal MIUR a 848, anche qui in assenza di una motivazione chiara e specifica**".

Tabella n. 1- Passaggi per la definizione del numero chiuso³

Anno accademico 2007/2008			
Offerta formativa	Esigenza del SSN	Ipotesi Tavolo Tecnico	Posti disponibili concordati
919	672	830	848

1. L'illegittimità del criterio del fabbisogno di professionalità nella determinazione del contingente dei posti disponibili.

L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale (n. 383/98), ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

Come detto, secondo il sistema vigente, le Regioni individuano autonomamente il fabbisogno in base a indicatori relativi al *turn over*, al tasso di occupazione attuale, al personale in formazione. Le considerazioni attinenti al fabbisogno del sistema produttivo e sociale, inoltre, vengono effettuate con esclusivo riferimento alla situazione occupazionale del Servizio Sanitario Nazionale, ossia alle strutture pubbliche e convenzionate con il SSN.

Per un verso è errato riferirsi al solo servizio sanitario pubblico senza tenere in considerazione l'offerta sanitaria proveniente dalle convenzionate e dai liberi professionisti, dall'altro è miope, in radice, il riferimento al solo mercato di professionalità nazionale e non **comunitario**.

1.2. Ed infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza "*in linea di principio, questa disposizione (art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99) va interpretata nel senso che il parametro del fabbisogno riveste natura 'secondaria e subordinata rispetto all'elemento fondamentale e prioritario che è senz'altro costituito dalla capacità ricettiva delle strutture universitarie*" (TAR Lazio, sez. III - bis, 14 ottobre 2005, n. 8600). Ma questa impostazione, secondo la recentissima giurisprudenza, deve essere approfondita, nel senso che il carattere subordinato della previsione risalta maggiormente ove si abbia il dovuto riguardo ai profili di **carattere comunitario**.

La disposizione in questione, infatti, non fa riferimento a un fabbisogno nazionale, ma a quello del sistema sociale e produttivo: in questo senso la disposizione supera, almeno sotto questo aspetto, la precedente previsione risultante dall'art. 6 - ter del D. Lgs. n. 502/92, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 229/1999, che fa riferimento al fabbisogno del Sistema sanitario nazionale (cfr. al riguardo TAR Umbria, 3 settembre 2003, n. 716).

Ora, è evidente che il fabbisogno del sistema sociale e produttivo debba essere ricostruito nella sua sempre più marcata evoluzione, non solo giuridica, ma anche empirica ed economica, verso una progressiva maggiore rilevanza sociale del fenomeno della circolazione dei

³ Legenda:

- Offerta formativa individuata dagli atenei trasmessa al MIUR (valutazione dell'offerta formativa)
- Esigenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) definita dalle Regioni unitamente agli ordini professionali (valutazione del fabbisogno)
- Ipotesi Tavolo Tecnico con Ministero della salute, Presidi Università, Ordini professionali
- Posti concordati, sono il risultato concertato del Tavolo Tecnico (numero definitivo degli studenti residenti in Italia e stranieri non residenti in Italia ammessi)

professionisti in ambito comunitario.

Questo dato notorio - già di per sé rilevante ex art. 115, secondo comma, c.p.c. - mostra come, sulla base delle possibilità offerte dal riconoscimento dei titoli di studio, **aumenti progressivamente la quota di coloro che, pur avendo studiato in Italia, esercitano la professione in altro Paese dell'Unione (ma anche, a ben vedere, in altri Paesi esteri).**

E si tratta di un dato che va considerato anche nella sua proiezione futura, presumibilmente sempre crescente in un contesto di globalizzazione e di interdipendenza tra i vari Paesi, in primo luogo in ambito comunitario. **Occorre quindi adottare un'interpretazione della disposizione che sia ragionevolmente evolutiva, e che tenga conto sia della priorità del diritto costituzionale allo studio sia della conformità con l'ordinamento comunitario, che comunque non prevede questo limite connesso al fabbisogno, ed anzi appare volto a garantire la libera circolazione dei professionisti.** Del resto, in giurisprudenza si è già rilevato che il criterio del fabbisogno, non solo riveste carattere subalterno ed eventuale e quindi non vincolante, ma postula comunque un'applicazione che tenga conto del fatto che in virtù del reciproco riconoscimento dei titoli universitari nei Paesi dell'Unione Europea, la professione ben può essere esercitata nell'ambito di qualsiasi Paese comunitario (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 4 agosto 2005, n. 1416).

"Ciò comporta che le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento"⁴ (T.A.R. Lazio Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2433).

Che oggi la stima vada condotta con riguardo anche all'ambito comunitario, inoltre, è consapevole lo stesso Ministero che, in pari data rispetto al D.M. impugnato, ha emesso il D.M. 2 luglio 2010, rubricato *"definizione posti disponibili per ammissioni corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2010/2011"*, evidenziando come circa il numero degli ammissibili debba aversi **"riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti"**.

Perché gli odontoiatri possono circolare e i medici no?

1.3. Tanto a livello nazionale, quanto e soprattutto comunitario, inoltre, non vi è affatto questo "eccesso" di medici come sembrerebbe voler far credere il MIUR.

Vi sono paesi come la Gran Bretagna in cui la carenza di medici è a livello allarmante tanto da costringere il Governo Britannico ad avviare sin dal 2005 una Campagna di Reclutamento del SSN Britannico per i medici dell'Unione Europea interessati a lavorare in Inghilterra (NHS Recruitment <http://www.jobs.nhs.uk/>). E di recente anche gli ospedali danesi sono venuti a reclutare personale medico in Italia. La questione sta assumendo fra l'altro eco mediatico: *«E' un problema molto sentito - conferma il prof. Calligaro preside della Facoltà di Medicina di Pavia - di cui abbiamo discusso il 23 settembre nella conferenza dei presidi. La proiezione dei dati ci mostra una situazione compromessa già nel 2016-17. Se non ci si prepara sin da ora nel 2020 saremo davvero in affanno». Perché per formare uno specialista servono, con un calcolo ottimistico, almeno 12 anni: sei per la laurea, un periodo variabile per l'esame di Stato e altri 5 anni per la specialità. E se non si corre ai ripari, recuperare dodici anni sarà un'impresa. «E' la sorte che ci attende se non invertiamo la tendenza - dice Pelissero -. In Europa c'è chi si è accorto del problema e sta già correndo ai ripari. In Germania hanno aumentato progressivamente il numero programmato degli ingressi»* (così La Provincia, 1/10/2009 in <http://laprovinciapavese.gelocal.it/dettaglio/lappello:-mancano-i-medici-basta-numero-chiuso/1736457>).

"Il numero chiuso a medicina esiste per via di un presunto «eccesso di medici». Si chiude la professione perché a nessuno manchi il pane. Peccato che «l'eccesso di medici è stato un

⁴ Peraltro è fuor di dubbio che a livello comunitario (ma anche nazionale ed internazionale) vi sia una carenza di professionisti nelle discipline sanitarie, tanto da allarmare gli organismi internazionali come l'OMS e gli stessi governi comunitari ove tale carenza sta raggiungendo livelli di criticità per il sistema sanitario interno e quindi comunitario (v. es. Gran Bretagna)

problema degli scorsi decenni. L'impressione che circola in tanti ospedali è che i medici oggi manchino. Mancano specialisti anestesisti, radiologi, cardiologi, pediatri. Stanno per mancare i chirurghi, gli internisti di una volta sono quasi scomparsi e non è affatto infrequente che bandi di concorso vadano deserti» (Gabriele Pelissero, professore all'Università di Pavia su Corriere della Sera 23 settembre 2009, pagine di Milano).

È noto che recentemente detti timori sono stati resi pubblici con **Pappello di 583 docenti e ben 3 premi Nobel** (Rita Levi Montalcini, Dario Fo e Louis J. Ignarro) indirizzato alle più alte cariche dello Stato per l'abolizione del numero programmato perché "incostituzionale, ingiusto e controproducente". (V. Il Messaggero 10/10/2009; La Stampa 29/10/2009). **Le previsioni dicono che, nei prossimi anni, si arriverà ad assumere uno specialista ogni quattro pensionandi, e nel 2011 ben 11 milioni di italiani rischiano di dover fare a meno del medico di famiglia.**

Finalmente, con il D.M. 21 ottobre 2010, le superiori emergenze sono state confessate persino dal MIUR che non ha potuto fare a meno di evidenziare come "il Ministero della Salute ha comunicato, anche in relazione alle risultanze di studi appositamente condotti, che portano ad ipotizzare, già a partire dal 2012, una carenza di medici".

1.4. Stime, dunque, che sono inferiori tanto rispetto al fabbisogno nazionale mentre, invece, ignorano del tutto quello comunitario.

Sul punto, ove occorra, la S.E. potrà sollevare questione di legittimità costituzionale e di compatibilità al diritto comunitario dell'art. 3, lettera a), della Legge n. 264/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire "tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" e dell'art. 6 ter, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 502/92, nella parte in cui determina che "ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario", la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale e non con riguardo all'intero ambito comunitario anche a mezzo privati e convenzionati.

1.5. L'irrazionalità delle modalità di calcolo del fabbisogno, inoltre, è stata implicitamente rilevata dallo stesso MIUR nella risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dall'AGCM, che ha evidenziato "una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale".

Insomma se uno studente è fortunato, in quanto la Regione ove insiste l'Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto "bene i calcoli", beneficerà di una istruttoria conforme a Legge, viceversa, il suo sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla "sua" Regione verranno offerte. Il tutto, è bene chiarirlo, non è opinabile ma è certificato dallo stesso Ministero. La lettura del successivo motivo di ricorso dimostrerà la palese fondatezza delle indicazioni dell'Autorità proprio riguardo ai numeri dell'anno in corso.

2. L'adeguatezza dell'offerta formativa e l'illegittimità di uno sfruttamento "al risparmio" delle strutture d'Ateneo disponibili.

In relazione alla determinazione dell'offerta potenziale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. n. 264/99, inoltre, in conformità con quanto censurato nei motivi precedenti, è stato chiarito dall'AGCM "in sede di definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone **l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento**".

Lungi dal celarsi dietro la penuria di strutture o far finta che le medesime aule ritenute idonee 5 anni prima per 100 studenti ora lo siano per soli 50, dunque, dovrebbe essere onere degli Atenei sfruttare al meglio le dotazioni esistenti, anche attuando adeguate rotazioni tra gli studenti.

3. Anche in ragione di ciò, l'Autorità ha concluso affermando che *“alla luce delle considerazioni esposte, nella prospettiva di contemperare i principi della tutela qualitativa del percorso formativo degli iscritti ai corsi di laurea (...) con la salvaguardia della concorrenza nell'accesso alla professione, ritiene necessario, in sintesi, quanto segue:*

- nella determinazione annuale dei posti disponibili dovrebbe essere tenuta in considerazione esclusivamente l'offerta formativa proveniente dalle università e non anche il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

- dovrebbero essere abbandonati i processi di contrazione del numero di posti universitari disponibili e dovrebbe essere assicurato il massimo ampliamento possibile dei posti universitari disponibili;

- dovrebbe essere prevista la presenza dei rappresentanti delle professioni nell'ambito del procedura amministrativa esclusivamente in quanto espressione di tematiche medico-scientifiche;

- dovrebbe essere limitata la valenza del sistema concertativo svolto nell'ambito del Tavolo Tecnico, oltre che reso trasparente il relativo processo decisionale”.

Se, come si è già visto, a tutto ciò si somma l'inspiegabile scelta dell'Ateneo resistente di sottostimare la propria offerta potenziale formativa pur essendo consapevole che, successivamente, in sede ministeriale la proposta subirà ulteriori tagli, ecco che il sistema diverrà puramente arbitrario e, pertanto, inaccettabile.

Le risorse strutturali di cui al precedente motivo, dunque, non possono far dubitare che il M.I.U.R. avrebbe dovuto concedere all'Ateneo un numero di iscrivibili pari al doppio così da consentire ai ricorrenti di essere ammessi.

4. A ciò si aggiunga che le tabelle elaborate dal Ministero in merito al fabbisogno per l'a.a. 2010-2011 sono state elaborate *“dopo aver acquisito i dati forniti dalle Regioni, dalle Federazioni e dalle Associazioni Professionali”*, nonostante le prescrizioni dell'Antitrust che censurava chiaramente tali modalità e il palese interesse *“di segno opposto”* degli Ordini Professionali. Quanto detto è comprovato dalla **nota Miur prot. 1634 del 17 settembre 2010** che mette in luce la contraddittorietà e la approssimazione delle istruttorie concernenti la programmazione dei corsi di laurea dell'area sanitaria e su cui si dirà al successivo motivo.

Come noto il percorso che porta alla definizione delle disponibilità dei posti per i corsi di lauree a numero chiuso passa attraverso alcuni momenti cruciali che sono e saranno meglio analizzati nella parte del presente atto dedicata alle istruttorie.

Innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) riceve dagli Atenei una disponibilità di massima dei posti per le proprie facoltà in funzione di quella che ritengono essere la “capienza” delle proprie strutture. Allo stesso tempo, **il Ministero della Salute riceve - però - le stime delle Regioni e degli Ordini Professionali sulle disponibilità rispetto al fabbisogno del sistema sociale e produttivo.**

Alla fine i dati del Miur e del Ministero della Salute sono oggetto di elaborazione di una consultazione tecnica a cui partecipano le Federazioni degli Ordini Professionali coinvolti. Proprio in esito a questa consultazione si giunge alla definizione di un numero di posti che viene presentato al Miur, il quale, con proprio decreto, sancisce il numero di posti definitivo.

Il numero chiuso in Italia nasce dal mancato adeguamento delle strutture universitarie alla domanda d'istruzione che viene dalle scuole superiori. La scelta di interpretare in maniera inversa la direttiva europea, che in realtà a nostro avviso impone l'adeguamento delle strutture al numero di studenti, non può che farci pensare ad una soluzione che, sulla spinta degli Ordini, ha colto l'occasione per ridurre il numero di professionisti in Italia inibendo così fortemente la concorrenza nel mercato dei servizi che questi professionisti offrono (salvo oggi rendersi tardivamente conto che questo sistema sta portando alla mancanza di professionisti della medicina in Italia tanto da dover richiedere medici dall'estero per sopperire alle carenze programmatiche nazionali).

E' notorio e funzionale che via sia un interesse degli ordini professionali a ridurre al minimo la concorrenza nel proprio settore così da poter mantenere una condizione privilegiata, ma ciononostante si offre loro la possibilità di decidere quanti saranno i nuovi professionisti e aderenti agli ordini (si consideri che in alcuni casi come quello degli odontoiatri, medici etc. dal conseguimento della laurea vi e' un passaggio quasi obbligato e spontaneo all'iscrizione agli ordini, ad es. lo studente di medicina sarà probabilmente un medico per il cui esercizio della professione è necessario ex lege essere iscritti all'albo).

L'Antitrust ha, infatti, più volte chiesto l'abrogazione dell'art 6-ter (comma aggiunto proprio con l'introduzione del numero chiuso nel 1999) del decreto legislativo n° 502 del 1992 perché anticostituzionale, ovvero lesivo del combinato disposto dell'art. 9, 33, 34 e 41 della Costituzione. Tuttavia il nostro Legislatore mai ha preso una posizione sul punto.

Il testo del predetto articolo è riportato al fine di far rendere conto come tale procedimento sia completamente "legalizzato":

Art. 6-ter Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e sociosanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.

A nostro avviso tale articolo, anche per le sue distorsioni pratiche messe in luce nel presente atto, ove si evidenzia l'erroneità numerica delle istruttorie, è manifestamente incostituzionale nella parte in cui prevede la presenza e partecipazione degli Ordini Professionali o comunque di organismi con interessi di segno opposto all'ampliamento o con potenziale conflitto per la decisione da assumere sui dati numerici da fornire. Come diffusamente riferito, l'Antitrust ha più volte censurato tale presenza mettendo in luce come vi fosse una forte aleatorietà dei dati da acquisire e considerando come gli stessi potessero mutare radicalmente a seconda dei parametri ricevuti, rilevando altresì una presenza di un corpo tecnico nei c.d. "tavoli", che se necessaria, sarebbe dovuta avvenire dal punto di vista scientifico con docenti, studiosi, medici etc. ma non con rappresentanti degli stessi organi professionali e di categoria.

A nostro avviso il predetto articolo 6 ter del D.Lgs. 502/1992 va dichiarato incostituzionale, e come tale abrogato, quanto meno nella parte in cui prevede la presenza e partecipazione dei predetti Ordini che nel caso di specie si occupano di più fasi all'interno del procedimento istruttorio per la determinazione dei posti.

Si consideri che la norma prevede, al primo comma, che il Ministro della sanità, che come abbiamo visto riveste col Miur un ruolo predominante nella determinazione dei posti, "sent(a)iti" la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, ovvero un parere di natura preventiva e di fatto obbligatorio "*ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea*", ed al terzo comma è invece previsto che

“gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali”. Da tale comunicazione di dati si effettuano tutte le elaborazioni successive con la conseguenza che una loro errata trasmissione determina uno stravolgimento del risultato finale.

Prova di quanto predetto si ha in molte note di strutture e associazioni, di carattere non corporativo, che riportano dati ben diversi rispetto ai 10.160 richiesti dal Ministero della Salute al termine dell'istruttoria; dati finali che incidono necessariamente e inevitabilmente nella determinazione numerica del Ministero dell'Istruzione, come del resto intervenuto col D.M. del 21 ottobre 2010 che ha aumentato i posti *solamente* del 10%, ovvero di 772 posti, a fronte dei 1.405 posti in più dichiarati dal Ministero.

Ma tali informazioni non collimano in alcun modo con quelle ben superiori e oramai denunciate da molti addetti del settore. In un recente numero (12/2010) di *L'Espresso*, con un'inchiesta intitolata “*Aiuto non ci sono più medici*”, è confermato, se mai ve ne fosse bisogno, che l'assurdità dell'istruttoria sul fabbisogno, così compiuta da ormai un decennio, ha portato al collasso il sistema sanitario (“*i pronto soccorso collassano e le liste d'attesa si allungano*”), con un deficit impressionante di medici: 39.000 medici in meno in 5 anni (dovuti, proprio, al numero chiuso ed all'istruttoria sul fabbisogno così illogicamente compiuta) e dunque molti di più dei 1.460 sopra riferiti.

I ricorrenti sono collocati a ridosso delle posizioni utili e un mero ampliamento delle graduatorie, richiesto in più motivi del ricorso, consentirebbe il collocamento sicuro in posizione utile.

Questo meccanismo di istruttorie con dati errati, unitamente al circuito dei criteri dei c.d. requisiti minimi - ovvero il circolo vizioso: erogazione di fondi nel caso del rispetto di alcuni rapporti tra studenti e docenti - effettuato sempre “al ribasso” per fruire dei soldi necessari alla sopravvivenza in questo momento di tagli nell'istruzione, ha determinato le preoccupazioni di strutture pubbliche che lamentano la prossima carenza dal 2012 al 2018 di 18 mila unità di personale medico nel Ssn e di circa 22 mila medici dal 2014 al 2018. Difatti si passerà da 3,7 medici 'attivi' per 1.000 abitanti a 3,5, contro una media europea di 3,1. In tutto ciò il paradosso è che esattamente 15-20 anni fa le immatricolazioni annuali di medicina erano di ben 180.000 immatricolati (per inciso il dato è stato anche limato per difetto ed è fornito nei resoconti della Crui) ed oggi discutiamo di soli 8.000 e di aumenti del 10%?

Si insiste pertanto nella declaratoria di incostituzionalità, anche parziale del predetto articolo, in quanto trattasi, anche per le innumerevoli censure e motivi di ricorsi proposti sulla istruttoria, di una questione non manifestamente infondata e rilevante, considerando la violazione del combinato disposto sul diritto allo studio e per la violazione dell'art 41 Cost. secondo cui “*L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”. Ad essere violata per la gravità del fenomeno determinatosi è a nostro avviso anche la scelta del tipo di attività da svolgere e quello del suo concreto svolgimento, ovvero esattamente i due diversi momenti distinti dall'art. 41 Cost.

Pertanto si confida nella trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti di causa per la denunciata incostituzionalità dell'art. 6 *ter* comma I° e III° del *Dlgs 502/1992* nella parte in cui prevede la presenza e partecipazione degli Ordini Professionali o comunque di organismi con interessi di segno opposto all'ampliamento o con potenziale conflitto di interesse per la decisione da assumere sui dati numerici da fornire.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA, DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Dopo che la "farsa" della stima del contingente (d'Ateneo e Ministeriale) si era consumata, dopo che una prova illegittima era stata già tenuta e persino dopo che le graduatorie fossero state pubblicate e, dunque, dopo che a tutti è stato reso noto chi era dentro e chi appena fuori (sic!), verrà redatta la **nota Miur prot. 1634 del 17 settembre 2010**.

1. In tale nota è lo stesso Ministero (e non gli scriventi o un'associazione studentesca) a mettere in luce la contraddittorietà e la approssimazione delle istruttorie concernenti la programmazione dei corsi di laurea dell'area sanitaria.

Seguirà, vedremo come e perché, il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2010 con il quale il Ministero, riconoscendo l'insufficienza del contingente previsto per il corso di laurea in questione e confermando quanto sostenuto nei primi due motivi di ricorso, disponeva un ampliamento dei posti rispetto all'offerta formativa delle varie Università. Con il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2010 risulta, dunque, confermato quanto già sopra riferito, ovvero che la stima degli ammissibili non ha neanche tenuto conto del fabbisogno del sistema sanitario nazionale (e, difatti, non si era neanche atteso l'Accordo formale in sede di conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ed il Miur ne prende formalmente atto nei "considerata" del D.M. del 2 luglio 2010).

Ma **procediamo con ordine cronologico**, riassumendo i passaggi salienti delle determinazioni numeriche dei posti disponibili ad opera del Ministero per l'a.a. 2010-2011 e da cui "passano" le sorti degli studenti, dei futuri medici e della Sanità nostrana.

In data 1 giugno 2010 con la partecipazione di molteplici rappresentanti degli ordini professionali (vd. *melius* motivo n. 2) si svolgeva presso il Miur la riunione per il "resoconto del gruppo tecnico" costituitosi per la programmazione dei corsi di laurea dell'area sanitaria, e si verbalizzava, a fronte degli studi del Ministero del Lavoro e della Salute, la necessità di un incremento di posti e un invito a tutte le Facoltà di Medicina ad un cospicuo incremento dei posti. Lo stesso invito veniva poi formulato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e in tal modo recepito dagli stessi organi accademici riconducibili alla resistente.

In particolare il Ministero della Salute chiariva come "l'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei, non soddisfa il fabbisogno professionale del medico chirurgo quale emerge dalla rilevazione effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n.502/1992" e che addirittura, stante l'ormai imminente (2012) collasso del sistema dovuto alla carenza di medici "in sede del predetto Accordo, manifesterà un fabbisogno maggiore rispetto alla citata rilevazione, anche in relazione alle risultanze di studi appositamente condotti che portano ad ipotizzare, già a partire dal 2012, una carenza di medici".

In altre parole il Ministero della Salute, già alla data dell'1 giugno 2010 e, dunque, un mese prima del D.M. 2 luglio 2010, aveva chiarito come "manifesterà un fabbisogno maggiore rispetto alla citata rilevazione" in ragione della già raggiunta criticità del sistema sin dal 2012!!!

E il MIUR dinanzi a questo ALLARME (si parla di salute dei cittadini e non di turismo o altre frivolezze) cosa fa? Invece di invitare gli Atenei a correre ai ripari per approntare da qui (1 giugno 2010) ai prossimi 5 mesi (ottobre 2010) una più ampia offerta formativa per le matricole di medicina, stima il contingente degli ammissibili in maniera appena superiore di poche unità rispetto all'anno passato e, soprattutto, bandisce il concorso per un numero inferiore rispetto a quella rilevazione del Ministero della Salute che, comunque, a detta di tale Dicastero, verrà senza dubbio SUPERATA, per la carenza di medici IMMINENTE.

Non vi è chi non veda come la successiva "forfetizzazione" dei posti del 10% col D.M. del 21 ottobre 2010 sia abnorme e "posticcia" considerando che la rilevazione dell'1 giugno 2010, e dunque di mesi e mesi prima, non solo annunciava la necessità di 10.160 posti, ma confessava ulteriormente che "il Ministero della Salute, in sede di accordo, chiederà un adeguato (e ulteriore) incremento di detto fabbisogno" rispetto ai 10.160 posti!

L'illegittimità di tale procedimento, cristallizzata nel D.M. 2 luglio 2010, è, dunque, palmare.

Illegittimo e, lo si consenta, anche beffardo giacché il MIUR, proprio con il D.M. 2 luglio 2010, da atto di **quella medesima "rilevazione" relativa al fabbisogno professionale del**

medico chirurgo per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992 e trasmessa in data 1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale", senza però dire che da quella rilevazione emerge l'immediata necessità di aumentare l'offerta formativa di tutti gli Atenei.

Perché, allora, aspettare il **17 settembre 2010, a test già svolti, graduatorie già pubblicate ed offerta formativa difficilmente modificabile in via strutturale, per invitare gli Atenei a voler "valutare la possibilità che nel rispetto dei requisiti previsti, possa essere ampliata l'offerta formativa per l'a.a. 2010-2011, nel rispetto dei requisiti previsti e comunque entro il limite massimo del 10 per cento, ritenuto idoneo a non alterare la qualità formativa"**? (così la nota MIUR 17 settembre 2010). In base a quali calcoli la qualità formativa non è alterata dal 10% e non dal 15% o dal 20%?

La distinzione non doveva e poteva essere effettuata da Ateneo ad Ateneo, ove magari vi poteva essere la necessità di un aumento del 20 o del 40 % (è il caso della Federico II che lo scorso anno richiese il 40 % dei posti in più ma il Miur aveva già decretato con il solito editto lapidario che oltre il 10% si viola la qualità formativa!)? E ancora che *ratio* ha una suddivisione del genere se il fabbisogno dei medici è rilevato, anche ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, su base regionale? Così operando si potrebbe verificare il paradosso secondo cui in una Regione avviene un aumento del 30% pur non essendovene bisogno (dovendosi limitare gli Atenei ad accettare o meno l'invito sulla base delle proprie strutture e non sulla base delle necessità regionali) e in un'altra quando ne serve il 10%?

Considerando che lo scorso anno col D.M. 5 novembre 2009 si è verificata la stessa identica problematica, alla difesa pare che non siano proponibili più scuse, considerando l'importanza della tematica discussa che riveste profili duplici, entrambi costituzionalmente tutelati, da un lato il diritto alla salute di tutto il Paese e dall'altro il diritto allo studio.

Forse proprio perché ci si ostina a non voler affrontare in maniera strutturale il problema rappresentato anche dagli Atenei (motivo 1) che sottostimano le proprie risorse? O forse perché la politica dei tagli deve avvenire ad ogni costo anche ove si parli di istruzione e salute dei cittadini? Si badi bene trattasi di numeri alla portata di tutti: **P'Ateneo di Palermo, ad esempio, senza aggiungere una sedia alle proprie dotazioni è passato da 300 posti di cui al D.M. 3 luglio 2009 a 418 del D.M. 21 ottobre 2010!**

Quando si vuole, le strutture e le possibilità formative, evidentemente, ci sono e sono idonee e sufficienti.

Con il predetto D.M. 21 ottobre 2010, dunque, l'Amministrazione, in modo contraddittorio rispetto ai propri e antecedenti atti, mette bene a nudo l'illegittimità del sistema attuale di stima del contingente all'esito del quale uno studente fortunato sarà ammesso e uno meno no.

Con tale D.M., in ogni caso, l'aumento dei posti risulta sempre inferiore rispetto all'effettivo bisogno nazionale (per non parlare di quello comunitario) **e, soprattutto, in numero sempre inferiore rispetto ad una situazione che, dal prossimo anno secondo gli studi appositamente condotti dal Ministero della Salute, sarà già vicina al collasso**, omettendo il predetto ampliamento per la capienza predeterminata nella tabella impugnata e, soprattutto, omettendo di mettere mani strutturalmente il problema.

È evidente che, in disparte l'incapacità cronica di programmare (essendo inaccettabile che, ogni anno, il D.M. di definizione dei posti debba essere pubblicato quando ancora non è giunto l'accordo Stato-Regioni sul fabbisogno), il MIUR (*rectius* alcuni organi del Miur) ha proceduto nella determinazione numerica dei posti in modo particolarmente opinabile (nel D.M. 2 luglio 2010, rispetto a quanto poi avverrà con il D.M. 21 ottobre 2010, mancano i posti pari ad intere regioni) determinando il contingente dei posti disponibili sulla base di dati assolutamente provvisori, ma soprattutto talmente inesatti da costringere il Ministero della Salute ad intervenire con una nota segnalando l'esigenza di un ampliamento del contingente.

2. Si è già detto (cfr. motivo 2) come la carenza del personale sanitario possa portare al

collasso nel lungo periodo il sistema sanitario nazionale, tanto che il Ministero della Salute è intervenuto per ben due volte.

Innanzi a tale appello del Dicastero della Salute con il quale, già dall'1 giugno 2010 ma sulla base di appositi studi condotti chissà quanto tempo prima e di cui si discute da un quinquennio, si era evidenziato, già a partire dal 2012, una carenza di medici, non si comprende proprio perché mai il MIUR non sia corso ai ripari invitando tutti gli Atenei ad ampliare l'offerta formativa ed anzi, stimando il contingente in maniera ancora più bassa rispetto a quanto lo stesso Ministero della Salute aveva chiesto di fare.

È alquanto singolare che solo ora, con un D.M. del 21 ottobre 2010, il Miur intervenga "in corsa" con un ampliamento dei posti disponibili ad anno accademico e lezioni iniziate, motivando poi sulla riduzione dei posti che la stessa è stata necessaria "al fine di non alterare la qualità formativa degli atenei stessi". È chiaro che il Miur aveva cognizione degli studi denunciati dai Dipartimenti del Ministero della Salute anche prima dell'1 giugno 2010 e che gli stessi prima di tradursi in una formale richiesta da anni erano denunciati da gran parte del mondo medico, accademico e studentesco; **in ogni caso è evidente che il Miur aveva tutto il tempo per porre in essere tutte le misure necessarie per la ricezione di un numero congruo di matricole in più su tutto il territorio nazionale, visto che dagli atti allegati emerge la cognizione dei fatti denunciati già dall'1 giugno 2010.**

Nel D.M. in esame e nella programmazione dei posti disponibili non sono state indicate specificatamente le motivazioni che hanno determinato tale "fabbisogno" (arg. TAR Toscana n. 7257/2006), che come già precisato appare chiaramente sottostimato e basato su dati errati.

In brevis, l'ampliamento del 10% (tra l'altro solo per alcuni atenei e non per tutti) non è assolutamente sufficiente ad ovviare alle carenze evidenziate dal Ministero della Salute e conferma invece in modo incontrovertibile che:

- l'Università ha formulato un'offerta formativa inferiore alle effettive capacità delle strutture come sostenuto in altri motivi di ricorso; l'offerta formativa indicata non corrisponde alle reali capacità delle strutture universitarie (viceversa non si comprenderebbe come qualcuna possa ora aver allargato i propri posti senza, in realtà, avervi aggiunto neanche una sedia).
- Il Miur ha illegittimamente limitato le immatricolazioni sulla base di erronee valutazioni e non in funzione del fabbisogno a livello comunitario e nazionale.
- L'ampliamento del contingente in misura del 10% non è sufficiente e non è in alcun modo motivato (con quale criterio è stata stabilita la soglia del 10% per tutti gli Atenei e ad esempio non il 15%). Anzi rappresenta la posticcia giustificazione del "non poter fare di più oggi" ad anno accademico iniziato.
- Dagli accessi agli atti non è stato reso ancora noto se gli Atenei resistenti abbiano richiesto un aumento dei posti superiore a quello del 10% (**anzi, certamente in un caso l'Ateneo di Firenze aveva chiesto 30 posti ottenendone solo 22**), visto che il MIUR, nonostante tutto, nel D.M. impugnato, ritiene di "accogliere l'incremento proposto dagli Atenei interessati nella misura del 10%" "al fine di non alterare la qualità formativa degli atenei stessi".

La non ammissione dei ricorrenti e tutti gli atti impugnati, sono dunque illegittimi atteso che le strutture universitarie sono in realtà ampiamente capienti giacché potevano prevedersi un numero di posti superiore a quello stabilito, fino a ricomprendervi coloro che, come i ricorrenti, pur essendo in graduatoria, non sono rientrati nel contingente previsto dall'Università.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DEL D.M. DEL 5 NOVEMBRE 2009 DELLE DETERMINAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE CON CONTESTUALE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LETT. A DELLA LEGGE 264 DEL 1999 ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 33, 34, 97 E IN PARTICOLARE 4 E 35 COST. ILLEGITTIMITA' DEL D.M. DEL 21 OTTOBRE 2010 NELLA PARTE IN CUI LIMITA L'INCREMENTO AL 10 % E NON PREVEDE L'AUMENTO DEL 10 % PER TUTTI GLI ATENEL. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99 effettivamente pone al centro della programmazione nazionale del contingente numerico il potenziale formativo offerto dal sistema universitario e pone anche come elemento valutativo il criterio del fabbisogno di professionalità; difatti la norma citata stabilisce che il contingente nazionale è determinato “*tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*”.

1. Il riferimento al “*fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*”, dunque, deve essere pertanto interpretato come un **criterio minimo** che deve essere assolutamente garantito sotto un duplice profilo. Il D.M. 21 ottobre 2010, sul punto, dimostra di condividere tale assunto (“*l'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei, non soddisfa il fabbisogno professionale del medico chirurgo quale emerge dalla rilevazione effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 6 ter del D. L.gs. n. 502/1992 e trasmessa in data 1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale*”).

In primo luogo nell'ipotesi che le strutture universitarie non siano adeguate per fare fronte al fabbisogno, il legislatore ha imposto che in ogni caso l'Amministrazione debba garantire il fabbisogno professionale con il conseguente obbligo di provvedere ad adeguare le strutture universitarie.

Il “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” indica quindi la soglia minima che deve essere in ogni caso garantita.

Nel caso di specie la resistente e gli altri Atenei non hanno aumentato i posti secondo la misura e le prescrizioni stabilite dal Ministero della Salute; prova ne è la circostanza che il Decreto Ministeriale impugnato definisce i posti a livello nazionale in soli 9.527 posti, mentre le determinazioni del Ministero della Salute si riferiscono a ben 10.160 posti riferendo oltretutto che si “*chiederà un adeguato incremento di detto fabbisogno*” di 10.160 posti!

Pertanto tutti i posti che emergeranno in eccesso andranno assegnati ai ricorrenti e in subordine ridistribuiti col sistema degli scorrimenti.

Lo stesso resoconto del tavolo tecnico presso il MIUR per la programmazione degli accessi statuisce sulla possibilità di TUTTI gli Atenei di ampliare i posti disponibili secondo le indicazioni dello stesso Ministero della Salute. *In brevis*, la resistente aveva il dovere di adeguarsi al maggior numero di posti richiesto dal fabbisogno del sistema sociale e produttivo comprovato dalle determinazioni del Ministero della Salute; una divergente interpretazione, propinata con la nota 17 settembre 2010 e con il D.M. 21 ottobre 2010 e non costituzionalmente orientata anche ex artt. 3, 4, 9, 33, 34, 35 Cost., determina l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

2. In secondo luogo, come già riferito nei motivi 1 e 2 del ricorso, tale parametro deve essere inteso non solo con riferimento al sistema nazionale, bensì (“almeno”) a quello comunitario. In buona sostanza da un lato le Università devono adeguare la propria offerta formativa alla crescente domanda mediante ampliamento delle strutture e dall'altro lato il MIUR deve incentivare tale sviluppo tenendo conto del fabbisogno nazionale, ma anche comunitario, neanche menzionato nel D.M. impugnato (vedasi sulla questione motivo n. 2). Difatti se è vero che il rispetto degli standards di formazione minimi richiesti dalle direttive comunitarie ha legittimato (nel noto intervento della Corte Costituzionale del 1998) la limitazione del numero di posti in relazione alle strutture universitarie, e se è vero che la determinazione del contingente (ex art. 3 lett. a) L. 264/99) deve tenere conto “anche” del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, allora è evidente che il MIUR avrebbe dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale, bensì di quello comunitario. La riferita “mobilità” dei professionisti ad esempio non risulta in alcun modo considerata dal MIUR.

Non risulta invero alcuna attività istruttoria volta ad accertare il fabbisogno complessivo della professionalità a livello comunitario nei decreti ministeriali impugnati. È evidente che il fabbisogno comunitario inteso come “*l'ambito comunitario di riferimento*”, nella fattispecie è stato totalmente ignorato dal Ministero, il quale si è limitato a considerare il solo fabbisogno delle singole Regioni e anche in misura errata. Neanche nel D.M. del 21 ottobre 2010 e nei suoi “*considerata*” vi è alcuna valutazione del fabbisogno nella sua dimensione comunitaria che non è

stato effettuato dal Ministero in nessun passo dell' istruttoria:

Si è già visto, però, che sul punto neanche il MIUR riesce ancora a nascondere le carte giacchè, con il D.M. 2 luglio 2010, rubricato "*definizione posti disponibili per ammissioni corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2010/2011*", non aveva potuto evitare di chiarire come circa il numero degli ammissibili debba aversi "**riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti**".

Sinteticamente, da quanto sopra esposto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati emerge dal fatto che:

- l'Università ha formulato un'offerta formativa inferiore alle effettive possibilità di accesso e dovrebbe essere obbligata, invece, a tener conto delle sempre maggiori richieste da parte degli studenti e delle criticità, allo stato, del sistema "*salute*";

- anche in presenza di una offerta formativa superiore presentata dall'Università e di fronte ad una specifica richiesta di incremento del numero delle immatricolazioni da parte degli Atenei e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il MIUR ha limitato le immatricolazioni per esigenze legate solo alle necessità corporative degli Ordini professionali che hanno illegittimamente partecipato alle istruttorie e ai tavoli tecnici istituiti presso il Miur nonostante il parere di segno opposto reso dall'Antitrust;

- il MIUR ha ommesso di programmare il contingente in funzione del fabbisogno a livello comunitario limitandosi a recepire (erroneamente) le sole indicazioni, peraltro provvisorie, del fabbisogno proveniente dalle singole Regioni.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. 502/92 E DELL'ART. 4 E 35 COST. ANCORA SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA

L'illegittimità degli atti impugnati emerge anche sotto altri profili.

L'art. 6 ter del D.vo n. 502/1992 stabilisce che "**entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...], determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario**".

Come più volte chiarito, stante quanto risulta dal D.M. 2 luglio 2010, il contingente era stato fissato in assenza dell'Accordo Governo-Regioni senza il quale, viceversa, stante il disposto della superiore norma, il MIUR non avrebbe potuto definire la programmazione degli accessi al corso di cui trattasi.

Ma non basta.

In sede di "*conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*" è stato sottoscritto un Accordo tra Governo e Regioni concernente la determinazione del fabbisogno per il SSN (**e quindi esclusi i liberi professionisti ed i medici generici**) di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2008/09-2009/10-2010/11.

Nell'art. 1 del predetto Accordo è previsto: "*La determinazione del fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio accademico 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, sulla base degli elementi acquisiti dalle Regioni e dalle Province autonome è pari a n. **8.848 unità**, per ciascun anno accademico, suddivisi nelle tre aree funzionali di chirurgia, dei servizi e di medicina, come risulta dalla Tabella 1 – allegato B, parte integrante del presente Accordo*".

Ed invero esaminando i dati dei precedenti anni accademici si può affermare la tendenza ad un progressivo aumento del fabbisogno.

Ma se il fabbisogno di **medici specialisti – che però non riguarda i liberi professionisti, ricercatori ecc.** – ammonta ad almeno **8.848** unità per anno accademico e il D.M. 2 luglio 2010 ha inizialmente previsto solo **8.755** unità, è chiaro che il MIUR ha sottostimato il

fabbisogno nazionale salvo poi cercare di “*correggere il tiro in corsa*” senza però neanche adeguarsi alle prescrizioni del Ministero della Salute.

Non a caso il Ministero del Lavoro e della Salute ha sentito il dovere di intervenire per chiedere al MIUR un aumento dei posti disponibili, proprio per coprire il fabbisogno di medici. Una proposta di tal guisa (aumento annuale di 800 posti per tre anni), in ogni caso, non potrà rimediare ad anni ed anni di istruttorie e numeri chiusi proposti sempre in difetto.

La verità è che nessuna adeguata istruttoria è stata effettuata dal MIUR che ha illegittimamente determinato il numero programmato senza tener conto del reale fabbisogno nazionale.

Le violazioni sono talmente palesi - soprattutto se si tiene conto che si tratta di una materia (diritto allo studio) connotata da diritti di rilevanza costituzionale - che non richiedono ulteriori commenti.

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione della ricorrente, la porterebbero all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili “*a monte*” effettuata, si spiegano i successivi motivi di ricorso. Con tali motivi si censura l'illegittimità dei quesiti somministrati ai ricorrenti analiticamente indicati in perizia e si dimostra che, ove venissero espunti dalla prova, la ricorrente risulterebbe ammessa.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 80 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà “*individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*”. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,25, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

2. Nella specie è accaduto (ma più diffusamente si dirà in seguito, cfr. motivi *infra*) che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile, alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile. Si consideri poi che la perizia che qui integralmente si trascrive e che deve rappresentare specifico motivo di gravame, riporta oltre quesiti mal formulati anche altri con: o più risposte esatte (vd. ad esempio il quesito 35 secondo sempre la numerazione ministeriale) o in altri casi indicanti una risposta esatta che tale non era, e nel caso della domanda 17 e 26 che non hanno alcuna risposta esatta.

Codesto Collegio peritale⁵ ha ricevuto incarico dall'Unione degli Universitari di analizzare le domande somministrate dal Ministero, per il tramite delle singole Università, agli aspiranti studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia anche alla luce dei programmi di cui al Decreto dell'11 giugno 2010.

⁵ **Pietro Ferrara**
Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia, Pneumologia, Angiologia, ed Oncologia
Già Senatore della Repubblica
Docente presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Giovanni Patriarca
Docente di Storia e Filosofia presso l'Istituto “L. Pasteur” di Roma
Maria Pepe
Docente di materie letterarie presso l'Istituto “Pio La Torre” di Roma

Via Ducezio, 14, 98124, Messina - Linea diretta 06/99259009 - Fax 090/8960421

@santi.delia@avvocatosantidelia.it - @pec avvsantidelia@culpec.it

Recapito: Via F. Bisazza, 14, 98122, Messina - Tel. 090/714099 - Fax 090/770228 - @santi.delia@studiogalesaita.it

Rileviamo immediatamente come l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale che tengano presenti i programmi della scuola secondaria superiore; il candidato, per essere ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dovrà affrontare la soluzione di ottanta quesiti con cinque risposte possibili per ciascuno di essi, relativi a quesiti di cultura generale e ragionamento logico (1-40), domande di biologia (41-58), domande di chimica (59-69), domande di fisica e matematica (70-80).

I test sono stati predisposti da una commissione di esperti appositamente istituita con decreto ministeriale e costituiscono lo strumento di selezione al quale è sottoposto lo studente per essere ammesso al corso di laurea prescelto.

La durata della prova è di centoventi minuti; quindi, poiché una mera lettura molto veloce di tutte le domande richiede almeno venti minuti, il candidato può avere a sua disposizione circa un minuto a domanda per riflettere e rispondere correttamente (e comunque non più di 1 minuto e 30 secondi a domanda).

Le prove di ammissione al corso di laurea in medicina avrebbero anche il compito di accertare la predisposizione del candidato alla professione medica; quindi ci si chiede in che modo tali test possano accertare questa predisposizione e nello specifico in che modo ciò sia stato attuato dai test del due settembre. Esaminando i quesiti, i dubbi aumentano e immaginare che non conoscere certe nozioni - come ad esempio

il periodo storico in cui fu ideata la musica dodecafonica⁶ (quesito n.

Rita Paolina Mazzeo

Già Docente di materie letterarie presso l'Istituto "M. Jaci" di Messina

Piero Salinari

INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica)

Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Professore presso l'Università di Firenze

Giancarlo Tantucci

Latinista, Autore di numerosi testi

Pietro Themelly

Professore di Storia Moderna presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Pietro Venezia

Specialista in Chirurgia Generale, Specialista in Oncologia, Diplomato in Chirurgia Laparoscopica presso la Università di Strasburgo (Francia), Docente di Chirurgia Endoscopica nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica della Università degli Studi di Bari, Dirigente Responsabile della U.O. Semplice di Chirurgia Endoscopica e Mini-invasiva dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

Giuseppe Cotellessa

Ricercatore ENEA, Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti

Pietro Delia

Specialista in Oncologia e in Radioterapia Oncologica

Dirigente Medico I livello U.O.C. di Radioterapia A.O.U. Messina

Professore a contratto di Radioprotezione presso la Scuola Universitaria di Scienze Infermieristiche dell'Università di Messina - Sedi distaccate di Siracusa e Caltagirone

C.T.U presso il Tribunale di Messina

Dott. Maurizio Galletta

Università degli studi di Messina

Fabrizio Delia

Dottore in Farmacia presso l'Università di Messina

Responsible Pharmacist in Boots Store 1003 Newport P030 1TP London (UK)

Iscritto alla Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, n. 2071760

Elisa Brunaccini

Dott.ssa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università di Messina

Dottoranda di ricerca in Scienze Farmaceutiche presso l'Università di Messina

Iscritta all'Albo dei Farmacisti della provincia di Messina

Laura Trimarchi

Dott.ssa in Chimica presso l'Università di Messina

Dott.ssa in Fisioterapia presso l'Università di Messina

⁶20. La musica dodecafonica, una tecnica di composizione ideata da Arnold Schönberg, è un tipo di musica:

- A) contemporanea
- B) medioevale

20) o a chi attribuire l'aver coniato il termine "Grande Fratello" (quesito n. 31) - possa escludere un giovane dalla facoltà prescelta ci lascia francamente perplessi.

Le critiche ai test come strumenti di valutazione si sono moltiplicate in questi anni di ricerca; Bernard Lahire, che da tempo si occupa di sociologia della cultura, esprime un certo scetticismo per questo metodo di selezione, oggi così in uso nel mondo accademico: "Molto spesso i test sono solo un modo rapido per ridurre il numero dei candidati", spiega lo studioso francese autore di molti saggi, tra cui la *Culture des individus*, *Culture écrit et inégalités scolaires*, *Les manières d'étudier* e *La condition littéraire*; i test ai quali è stato sottoposto il candidato risultano articolati in quesiti non sempre pertinenti alla finalità da raggiungere, talora farraginosi nell'esposizione e relativi a istituti poco noti, meramente nozionistici e non idonei a saggiare le effettive capacità del candidato; allo studente, futuro medico, si richiedono inoltre doti di celerità: non potrà soffermarsi a riflettere come ha appreso dai suoi metodici e attenti insegnanti della scuola superiore ma, senza perdere tempo, dovrà leggere velocemente e apporre la sua crocetta.

Passando poi all'analisi dei singoli quesiti si rileva quanto segue.

In merito alle prime quaranta domande, definite di "Cultura generale e Ragionamento logico", si può evidenziare come i quesiti di **cultura generale**, nessuno escluso, possono essere definiti di "Cultura generale" solo da chi mostra di avere della cultura, nonostante l'uso indebito dell'iniziale maiuscola, un concetto assai angusto e, comunque, del tutto estraneo ad una "cultura generale" intesa come capacità di affrontare razionalmente e in modo organico i vari rami del sapere; è evidente l'impostazione meramente nozionistica dei quesiti e quindi discriminante verso chiunque non abbia acquisito determinate notizie relative a singoli fatti e problemi particolari.

In relazione ai quesiti dal numero 1 al 40 intitolati "Test di Cultura generale e Ragionamento logico" riteniamo di soffermarci, in particolare, su alcuni quesiti.

3⁸. Dalla consultazione di numerosi vocabolari della lingua italiana, in particolare si fa riferimento al Sabatini Coletti, si evince che il significato della congiunzione "purchè" - risposta A), considerata dal MIUR come esatta - risulta essere "a patto, a condizione che" e viene utilizzata per introdurre una proposizione condizionale. A nostra avviso sarebbe stato più corretto apporre la congiunzione "affinchè", che introduce il concetto di finalità. Nessuna delle soluzioni proposte dal MIUR risulta, quindi, esatta e ancora una volta lo studente poteva ammettere la giusta adoperando il concetto di esclusione di cui molte volte si è abusato.

23.⁹ In via principale non potrà che convenirsi come la domanda appaia francamente poco idonea a saggiare la capacità di ragionamento logico e la cultura generale dei partecipanti. Anche la soluzione proposta dal Ministero, inoltre, appare non corretta giacché il testo non fornisce informazioni sufficienti dalle quali il candidato possa dedurre che "il prigioniero non può sottrarsi al controllo". L'azione svolta

- C) antica
D) barocca
E) simultanea.

⁷ 31. Il termine "Grande Fratello" è stato coniato e utilizzato per la prima volta:

- A) in un romanzo del Novecento
B) in un romanzo dell'Ottocento
C) in un programma radiofonico
D) in un programma televisivo
E) in un giornale quotidiano.

⁸ Inserire l'unica congiunzione pertinente nella seguente frase: Farò qualunque sacrificio _____ tu possa arrivare alla laurea.

- A) purchè
B) benchè
C) poiché
D) giacchè
E) che

⁹ 23. In una poesia novecentesca, la vita del prigioniero si riduce a vedere e sentire questo: "il zigzag degli storni sui

battifredi / nei giorni di battaglia, mie sole ali, / un filo d'aria polare, / l'occhio del capoguardia dallo spioncino, / crac di noci schiacciate". Se ne ricava una sola informazione, tra quelle sotto riportate:

- A) il prigioniero non può sottrarsi al controllo;
B) la temperatura è mite;
C) non c'è movimento in cielo;
D) il silenzio è totale;
E) ci sono le condizioni per evadere.

Via Ducezio, 14, 98124, Messina - Linea diretta 090/99259009 - Fax 090/8960421

@ santi.delia@avvocatosantidelia.it - @pec avv.santidelia@enfpec.it

Recapito: Via F. Bisazza, 14, 98122, Messina - Tel. 090/714099 - Fax 090/770228 - @santi.delia@studiologalesaitta.it

dal "capoguardia", infatti, non è sufficientemente continua, o se vogliamo dire giornaliera. E', inoltre, sconosciuto il luogo ove il prigioniero è rinchiuso ed è, pertanto, impossibile stabilire le reali condizioni di prigionia.

29.¹⁰ Il quesito in oggetto presenta due possibili interpretazioni. L'interpretazione data dal Ministero è quella di unire i 4 termini ultimi (B-C-D-E) con la modalità creativa, ovvero impressionismo, astrattismo, cubismo e surrealismo sono tutti movimenti artistici e, in particolare, pittorici, mentre il decostruttivismo è una tendenza affermata in architettura a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Si tratta di una particolare interpretazione della costruzione e del progetto come testo, inizialmente ispirata alle formulazioni teoriche del filosofo francese J. Derrida.

Tuttavia è altresì possibile una seconda chiave di lettura. Decostruttivismo, astrattismo, cubismo e surrealismo sono infatti tutti movimenti nati e appartenenti al XX secolo (1900-2000), mentre l'impressionismo è una corrente artistica del XIX secolo (1840-1900). Nella seconda interpretazione, pertanto, il termine "NON congruente" tra i 5 risulta essere "impressionismo" e non decostruttivismo.

Il riferimento alla pratica decostruttiva in architettura ha avuto piena visibilità nella mostra del 1988, presso il Moma di New York, intitolata "Deconstructivist architecture". Si tratta di un processo progettuale che ha come base l'invenzione e la leggerezza, e si presenta senza ideologia. E per questo che il filosofo francese Jacques Derrida afferma che decostruzionismo "è ciò che accade, che sta accadendo oggi (...). La decostruzione è l'evento". La decostruzione in architettura non è in realtà un nuovo stile, ma una tendenza artistica riconducibile al generalizzato ricorso ad un repertorio del costruttivismo russo, che aveva cominciato ad imporsi già negli anni trenta.

Ma dalla lettura dell'elenco emerge con forte evidenza anche che tutte le pratiche artistiche B, C, D, E trovano la loro nascita ideologica e la loro manifestazione attraverso esposizioni e pubblicazioni negli anni appartenenti al novecento:

A) decostruttivismo, come accennato, 1988;

C) astrattismo 1908-1945 avendo a mente il saggio del critico W. Worringer *Astrazione e immedesimazione con l'oggetto, ossia con la natura*, del 1908 e la circostanza che la prima vera figura di spicco, il pittore W. Kandinsky, fondatore a Monaco nel 1911 del gruppo *Der Blaue Reiter* ed autore, l'anno seguente del libro, *Lo spirituale nell'arte*;

D) cubismo 1907-1914;

E) surrealismo 1924 - 1939.

Da questa temporizzazione rimane estraneo il movimento artistico dell'Impressionismo (B) 1867-1880.

Per la verità un'ulteriore chiave di lettura da usare potrebbe essere quella di legare la scelta alla relazione dei termini rispetto **ad un'unica pratica artistica**.

In tal senso, ad esempio, dovremmo escludere l'Impressionismo che ha nella musica un referente nel compositore Claude Debussy, uno dei massimi protagonisti insieme a Maurice Ravel dell'impressionismo musicale.

Allo stesso modo dovremmo escludere il decostruttivismo che, oltre ad essere il metodo (pratica filosofica) che il filosofo francese Jacques Derrida opera sui testi della tradizione, da cui deriva il c.d. "decostruzionismo", come teoria generale, quale metodo del decostruire, è il movimento architettonico di cui si è detto.

Pertanto, se si utilizza il parametro temporale la risposta corretta è "impressionismo" - ovvero B); se, diversamente, il parametro scelto è quello di mettere in collegamento varie forme artistiche, la risposta corretta potrebbe essere "decostruttivismo" - ovvero A). Ancora una volta, dunque, gli studenti si sono trovati di fronte ad un quesito con due risposte esatte.

33.¹¹ A differenza di quanto ritenuto dai compilatori ministeriali, tutti gli abbinamenti previsti sono corretti, poiché il dizionario della lingua italiana Palazzi definisce il termometro come "uno strumento con

¹⁰ 29. Individuare il termine NON congruente con gli altri:

A) decostruttivismo;

B) impressionismo;

C) astrattismo;

D) cubismo;

E) surrealismo.

¹¹ 33. Individuare l'abbinamento errato:

A) termometro calore

B) igrometro umidità

C) altimetro altitudine

cui si misura la temperatura valendosi del principio della dilatazione dei corpi per effetto del calore, comunemente formato da un tubo capillare di vetro che termina in una vaschetta o bulbo contenente una data quantità di mercurio (o di alcool); il tubo è fissato lungo una scala graduata e il mercurio, alzandosi o abbassandosi nel tubo, secondo che il calore è maggiore o minore, indica il grado del calore stesso”.

D'altronde, anche l'etimologia stessa del termine (termometro deriva dal greco *thermos caldo* e *metron* misura) ha potuto disorientare il candidato o addirittura indurlo in errore poiché si è trovato dinanzi ad una domanda senza risposta!

38.¹² Dalla lettura del brano in oggetto si deduce che risulta pertinente l'affermazione che *“il parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli Italiani”* poiché molti individui che compongono il “Parlamento italiano” non corrispondono degnamente alle aspettative della nazione. Nello stesso tempo è pertinente l'affermazione che il dualismo tra garibaldini e truppe regolari risulta essere un falso problema e tale dualismo è definito da Garibaldi come “immondezze”. A differenza di quanto ritenuto dai compilatori ministeriali, dal brano in oggetto, quanto meno in alternativa rispetto alla risposta individuata come esatta, si può dedurre che anche la risposta B) possa essere corretta: trattasi palesemente di quesito con almeno due risposte esatte.

40.¹³ In tale quesito nessuno dei termini indicati dal Ministero (negligente, veloce, avaro, ostile e vietato) è il contrario di sollecito.

Il dizionario della lingua italiana Palazzi definisce l'aggettivo sollecito *“che opera senza indugio, rapidamente”*, e quindi il suo contrario risulta essere *“lento, tardo”*.

Operando il ragionamento inverso, nessuna delle cinque risposte vede il termine sollecito come propria accezione contraria: il contrario di negligente è infatti “diligente”, di veloce “lento”, di avaro “generoso”, di ostile “amico” e di vietato “consentito”. Probabilmente i compilatori ministeriali volevano chiedere ai candidati di individuare il sinonimo del termine sollecito (e cioè “veloce”, presente infatti tra le risposte ministeriali).

Quindi, il quesito risulta o errato o privo di risposta; in ogni caso è chiaro che lo studente è stato tratto in inganno e posto nella condizione di dover riflettere a lungo sulla risposta, perdendo tempo prezioso visto l'esiguità del tempo a disposizione, o addirittura di non poter rispondere non individuando una risposta certa.

In conclusione, per quanto concerne i “Test di Cultura generale e Ragionamento logico” si fa presente che si troviamo di fronte a numerose incongruenze e imprecisioni che posso indubbiamente aver influito sul candidato alla ricerca della risposta esatta. In particolare, i quesiti n. 3 e n. 33 sono privi di risposta corretta; altri quesiti possono avere, come ampiamente argomentato, due risposte esatte (trattasi dei quesiti n. 29 e n. 38); il quesito n. 40 è errato o privo di risposta; in altri ancora si arriva alla risposta, non corretta, solo per esclusione più che per ragionamento logico o per cultura.

Per quanto riguarda i quesiti scientifici, risulta chiaro che la preparazione garantita da quasi tutti i rami della scuola superiore non sia sufficiente per rispondere correttamente alle domande che richiedono nozioni non contemplate dai programmi indicati dal MIUR, né dai libri di testo delle scuole secondarie superiori.

D) goniometro angoli

E) barometro pressione atmosferica

¹² 38. *Scriveva Garibaldi nell'aprile del 1861: “Molti individui che compongono il Parlamento non corrispondono degnamente alle aspettative della nazione, ma la nazione è compatta, a dispetto di chi non lo vuole, e il mondo sa che cosa può fare l'Italia concorde. Hanno voluto creare un dualismo fra l'esercito regolare e i volontari... ma lasciamo queste immondezze perché al di sopra di tutto c'è l'Italia”. Dal brano si deduce che:*

A) il dualismo tra garibaldini e truppe regolari è un falso problema;

B) il Parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli Italiani;

C) l'Italia è arretrata rispetto alle nazioni confinanti;

D) il problema dell'Italia è il divario tra Nord e Sud;

E) la nazione italiana non è stimata all'estero.

¹³ 40. *Indicare il contrario di sollecito tra:*

A) negligente

B) veloce

C) avaro

D) ostile

E) vietato

A sostegno di quanto affermato, si fa riferimento ai quesiti nn. **46, 50, 51, 53, 54, 60, 64 e 69** che richiedono una preparazione e una cultura scientifica sicuramente superiore a quella maturata nella scuola, e quindi nuovamente in contraddizione con le già citate previsioni del DM 11 giugno 2010.

Ad esempio, le cellule batteriche di cui ai quesiti nn. **46¹⁴** e **53¹⁵** e, dunque, i batteri, come i *virus*, non sono oggetto del programma ministeriale e sicuramente non si studiano al liceo.

La biochimica clinica, le cui nozioni sono indubbiamente necessarie per risolvere i quesiti nn. **50¹⁶, 51¹⁷ e 54¹⁸**, non si studia alla scuola media superiore (ove, per il livello di insegnamento in dette discipline è impossibile conferire tali strumenti conoscitivi) e non fa parte dei programmi ministeriali. Il livello di conoscenze idoneo a rispondere correttamente alle domande è acquisibile solo dopo aver sostenuto un esame universitario, solitamente presente al secondo anno di università, e nel caso del quesito n. **50** e n. **54** sono necessarie anche conoscenze di bioenergetica e di farmacologia.

50. Per quanto più specificamente riguarda il quesito n. 50 si osserva che il testo fa riferimento al trasporto passivo senza specificare se si tratti di trasporto passivo semplice o facilitato. Com'è noto, infatti, il glucosio può passare attraverso la membrana per trasporto passivo/diffusione non consumando ATP, poiché l'energia proviene dal gradiente di concentrazione. In realtà, per trasporto passivo si intende anche il c.d. processo di diffusione facilitata che è un processo di trasporto passivo cellulare, simile alla diffusione semplice in quanto non richiede consumo di ATP. Si tratta di un trasporto da una zona ad alta concentrazione di una molecola ad una a concentrazione più bassa, cioè secondo gradiente, e differisce dalla diffusione semplice per alcuni aspetti. In questo caso le molecole trasportate non sono in grado di

¹⁴ **46. Studiando cellule batteriche scopriamo che una mutazione per delezione di due nucleotidi adiacenti ha avuto conseguenze più gravi, sulla struttura della proteina prodotta, che non la delezione di tre nucleotidi adiacenti. Il motivo può essere:**

- A) la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) determina uno spostamento della cornice di lettura durante la traduzione;
- B) la delezione di due nucleotidi rende sempre impossibile la trascrizione;
- C) la delezione di tre nucleotidi non provoca alcuna alterazione nella proteina;
- D) la delezione di due nucleotidi impedisce la corretta maturazione dell'RNA;
- E) nei procarioti la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) impedisce sempre il legame del ribosoma.

¹⁵ **53. È possibile che una mutazione per sostituzione di un solo nucleotide in un gene batterico non modifichi affatto la struttura primaria della proteina codificata da quel gene?**

- A) Sì, dal momento che il numero di codoni che codificano per i 20 amminoacidi è maggiore di 20
- B) No
- C) Sì, se la mutazione provoca uno slittamento della cornice di lettura
- D) Sì, se la mutazione ha interessato un introne
- E) Sì, soltanto se si verifica una mutazione contraria.

¹⁶ **50. Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo di ATP. Da dove proviene l'energia necessaria per il trasporto?**

- A) Dal gradiente di concentrazione;
- B) Dall'idrolisi di composti diversi dall'ATP;
- C) Dalla pompa del sodio;
- D) Da meccanismi di trasporto accoppiato;
- E) Da fenomeni di endocitosi.

¹⁷ **51. Il glucosio presente nei nostri alimenti e nelle nostre cellule è l'enantiomero D-glucosio. Tuttavia in laboratorio possiamo sintetizzare l'enantiomero L-glucosio che però non può essere utilizzato dal nostro organismo perché:**

- A) gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio non riconoscono la forma L
- B) la forma L non è solubile in acqua
- C) gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio, reagendo con la forma L, producono sostanze non utilizzabili
- D) la forma L è instabile
- E) la forma L del glucosio è meno ricca di energia della forma D.

¹⁸ **54. L'ormone idrosolubile adrenalina agisce se presente all'esterno della cellula, mentre non agisce se viene iniettato nel citosol. Perché?**

- A) L'ormone deve legarsi alla porzione extracellulare del suo specifico recettore
- B) Soltanto all'esterno della cellula è possibile raggiungere la concentrazione necessaria
- C) L'ormone all'interno della cellula trasloca nel nucleo dove non può agire
- D) La composizione chimica del citosol inibisce la funzione dell'ormone
- E) I segnali chimici attivati dall'ormone agiscono a livello extracellulare

oltrepassare la membrana in quanto non sono liposolubili e hanno quindi bisogno di mezzi che colleghino l'interno della cellula con l'esterno. Questi mezzi sono detti proteine canale o trasportatori di membrana e fungono da "canali" nella membrana cellulare permettendo così un passaggio di materiale che altrimenti non sarebbe potuto avvenire. Molte molecole di grandi dimensioni, come il glucosio, sono insolubili nei lipidi e troppo grandi per passare attraverso i pori delle membrane; per poter attraversare la membrana queste molecole si legano con specifiche proteine di trasporto, quindi questo complesso viene legato ad un sito recettore e trasportato attraverso la membrana cellulare. A seconda del gradiente di concentrazione, il trasporto netto di sostanza avverrà in un senso o nell'altro: la diffusione facilitata è quindi sempre un processo passivo, che non richiede cioè un dispendio di energia. In conclusione, per i motivi sopra citati, sono da considerare corrette sia l'opzione A (dal gradiente di concentrazione) che l'opzione D (da meccanismi di trasporto accoppiato). Il quesito, dunque, risulta privo di risposta univoca, in palese violazione del disposto del decreto ministeriale e in pregiudizio al legittimo affidamento degli studenti nella presenza di un'unica risposta esatta da individuare.

Ragionamenti simili devono essere svolti in relazione ai quesiti inerenti la sezione di chimica.

Si prenda in considerazione, ad esempio, il quesito n. 60¹⁹. Il quesito, a nostro parere, non è adeguato alle conoscenze richieste dal programma ministeriale in quanto, nella specie, si richiedono conoscenze di pertinenza di ambito biochimico. Nel programma ministeriale e più esattamente nella parte riguardante la chimica organica, invece, è richiesto di conoscere cosa sia un estere, ma non per questo è necessario sapere che un trigliceride è l'estere del glicerolo (nome non IUPAC per indicare il 1,2,3-propantriolo). Tale sapere può derivare da una conoscenza individuale ma non può essere considerato derivante dallo studio del programma in questione giacché in tale programma non vi è nessun riferimento allo studio di molecole organiche di interesse biologico, né la sola cognizione delle caratteristiche generali dei gruppi funzionali organici e delle principali proprietà di un semplice idrocarburo possono suggerire in alcun modo la risposta al quesito. Tali competenze sono esclusivamente rimandabili ad uno studio più ampio della chimica organica e ad una più approfondita conoscenza della reattività di queste specie, nonché ad informazioni di base di biochimica.

Di identico tenore è l'analisi del quesito n. 64²⁰.

Il programma ministeriale, sul punto, cita testualmente: "*Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH*".

Su tale base, al candidato è chiesto di conoscere cosa sia un acido o una base secondo le teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, il comportamento di acidi e basi in soluzione e la scala di pH da cui deriva il concetto di acidità, basicità e neutralità. Non si fa riferimento affatto di acidi poliprotici, ragion per cui, sulla base delle cognizioni scolastiche del candidato, è veramente difficile rispondere al quesito in commento. Si può rispondere solo in virtù di una preparazione personale acquisita al di fuori della scuola.

Ancora, purtroppo, in tal senso, dobbiamo trattare il quesito n. 69²¹.

Il quesito è evidentemente non pertinente rispetto alle indicazioni ministeriali giacché per conoscere le soluzioni tampone bisogna prima di tutto avere conoscenza della differenza che intercorre tra elettrolita forte ed elettrolita debole. In secondo luogo bisogna conoscere i principi e le formule

¹⁹ 60. Nei trigliceridi gli acidi grassi sono legati a:

- A) Glicerolo
- B) Propanolo
- C) Glicerofosfato
- D) Propandiol
- E) Acido glicemico

²⁰ 64. Dati i seguenti acidi: (1) H₂SO₄; (2) CH₃COOH; (3) H₂S; (4) HCN; (5) HClO₄; (6) HNO₃; (7) H₃PO₄; (8) HF, individuare la serie che indica solamente quelli poliprotici.

- A) (1), (3), (7)
- B) (3), (4), (8)
- C) (1), (5)
- D) (2), (4), (6)
- E) (1), (2), (3), (7)

²¹ 69. Il pH di una soluzione tampone di un acido debole corrisponde al pK dell'acido quando:

- A) la concentrazione dell'acido debole è uguale alla concentrazione del suo sale
- B) la concentrazione dell'acido debole è uguale alla metà della concentrazione del suo sale
- C) nel tampone è presente anche un acido forte
- D) nel tampone è presente anche una base forte
- E) il rapporto tra la concentrazione dell'acido debole e la concentrazione del suo sale è pari a 10.

matematiche che regolano gli equilibri chimici (ad es. Legge di *Le Chatelier*, costante di equilibrio, costante acida e basica, prodotto ionico dell'acqua, costante di idrolisi, ecc.). Quindi, quanto sostenuto per la domanda n. 64 assume maggiore validità per il quesito in esame, non essendo citate nel programma ministeriale le c.d. "soluzioni tampone".

Quanto precede ci induce ad alcune osservazioni. La preparazione della scuola non è sufficiente per superare la selezione prevista dal MIUR che, diversamente, necessita di una preparazione individuale che lo studente acquisirà mediante i numerosi librettini di quiz reperibili in libreria o frequentando le numerose scuole private, e quindi a pagamento, di preparazione ai test.

La Legge n. 264/99 non fa riferimento ad alcun obbligo per il M.I.U.R. di predisporre una raccolta di quiz da cui attingere (come, ad esempio, avviene nel caso della prova preselettiva di magistratura) o, ancora, testi su cui studiare, limitandosi a stabilire che l'ammissione è disposta previo superamento di "apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".

Poiché è oltremodo palese che in nessuna scuola superiore italiana si riesca a dare una preparazione scientifica tale da consentire ai ragazzi di rispondere a queste domande e in ragione dello strettissimo tempo a disposizione degli studenti freschi di diploma per prepararsi alle prove di accesso all'università, è assolutamente necessario far riferimento al programma ministeriale allegato al D.M. 11 giugno 2010. Lo studente che ha superato anche con successo la maturità nel mese di luglio si trova ad essere inadempiente rispetto alle richieste del test di accesso all'università che includono spesso insegnamenti non compresi nei programmi della scuola media superiore; nello stesso tempo ci si chiede come lo studente possa nel poco tempo a disposizione fra l'esame di maturità e la prova di accesso esplorare, o meglio imparare, tutto lo scibile ricavabile dalle materie indicate dal citato D.M. I candidati che non siano stati in grado di rispondere ai superiori quesiti, in quanto nessuno li aveva invitati a prepararsi in tal senso, sono stati indubbiamente pregiudicati dalle scelte dei compilatori; viceversa, se avessero avuto a disposizione domande pertinenti rispetto ai programmi della scuola media superiore o qualora fosse stato reso palese che era necessario acquisire ulteriori conoscenze, avrebbero potuto prepararsi per rispondere a tali richieste.

Ancora una volta la prova selettiva, dunque, non tiene conto della cultura pregressa, ma tende a favorire gli studenti che possiedono un sapere parcellizzato, spesso imparato a memoria. La capacità di ragionamento, di studio o di organizzazione di certo non possono essere misurate adeguatamente mediante una prova che premia chi è più allenato e veloce ad "annerire il quadratino".

Tornando all'analisi della sezione di chimica non possiamo fare a meno di notare che, oltre a quelle di cui si è già detto, ve ne sono altre che, invece, si caratterizzano per proporre non una ma ben due risposte esatte.

Tra questi vi è il quesito n. 61²².

Dicesi idrocarburo lineare monoinsaturo un composto contenente un atomo di carbonio, un atomo di idrogeno (idrocarburo). La caratteristica "lineare", ovvero senza ramificazioni, vuol dire che è su un unico piano, mentre per quanto riguarda l'essere monoinsaturo, si deve aver riguardo alla circostanza che un legame può scindersi in un altro formando un secondo legame. Nel legame C=O il legame è denominato "doppio" (due trattini) ed è considerato insaturo in quanto può formare un altro legame dividendo questo legame doppio in due singoli e formando, ad esempio, O-C-O.

Venendo al quesito, la risposta corretta secondo i compilatori ministeriali è la A): la classe degli ALCHENI, composti formati da n atomi di carbonio e 2n atomi di idrogeno. Il composto di base è l'etene con formula CH₂=CH₂. Questo composto è lineare ed è effettivamente monoinsaturo in quanto il legame tra i due CH₂ può dividersi (saturare) formando un secondo legame che va a legare un terzo composto formando ad esempio R-CH₂-CH₂-R.

Ma non è tutto.

²² 61. Quale delle seguenti è la formula bruta di un idrocarburo lineare monoinsaturo?

- A) C_nH_{2n}
- B) C_nH_{2n+2}
- C) C_nH_{2n-2}
- D) C_nH_{n-2}
- E) C_nH_{n+2}

Un secondo composto che rispetta la regola sopraccitata, infatti, è l'ALCHINO etino, formula C_2H_2 (formula generale C_nH_{2n-2}). Esso infatti è lineare, presenta un triplo legame ed è un idrocarburo monoinsaturo in quanto capace di scindere il triplo legame per formarne degli altri. In parole più semplici il $HC\equiv CH$ può scindere il legame e formare $H_2C=CH_2$.

Ci sono pertanto due risposte possibili: la A) e la C)

Inoltre la formula C_nH_{2n} (A) corrispondente a un ALCHENE può indicare anche un ciclo alcano, che insaturo non è. Per essere sicuri di dare una risposta corretta in ogni caso, appare addirittura maggiormente corretta la risposta C), corrispondente a un ALCHINO o anche a un CICLOALCHENE ma in ogni caso a un idrocarburo monoinsaturo. Entrambi, infatti, vengono definiti idrocarburi insaturi; mentre per quanto riguarda l'aggettivo monoinsaturo sta ad indicare la presenza di un solo legame (o doppio o triplo che sia) escludendo in tal modo i dieni; mentre l'aggettivo lineare esclude la ciclicità di alcuni composti come i cicloalcani (che hanno stessa formula degli alcheni C_nH_{2n}) o degli cicloalcheni.

A ciò si aggiunga che in una delle domande di cui alla raccolta Alphatest²³ (di seguito trascritta con i commenti degli autori), utilizzata - come è noto - da tutti gli studenti per prepararsi alla prova, si poneva in chiara evidenza come la formula C_nH_{2n} indicasse anche i cicloalcani e che quindi la sola formula che indicasse un idrocarburo insaturo fosse C_nH_{2n-2} , ovvero quella degli alchini. Pertanto anche gli studenti più diligenti che si erano applicati nel corso dell'estate per prepararsi a questa importante prova si sono trovati "spiazzati" dagli errori commessi dai compilatori ministeriali.

Anche la risoluzione della domanda n. 67²⁴ non è univoca rispetto alle soluzioni proposte giacché, anche in tal caso, vi sono due risposte esatte, la A) e la C)

Quanto affermato dipende dal concetto di formula; la formula di un composto è formata dai simboli degli elementi che lo compongono e numeri interi che ne indicano i rapporti con cui gli stessi sono presenti all'interno del composto.

In particolare si può parlare di:

Formula bruta, formata dagli elementi che compongono la molecola ognuno con a pedice un numero che ne indica la quantità all'interno della molecola. Ad esempio il glucosio è una molecola formata da 6 atomi di carbonio, 12 atomi di idrogeno e 6 atomi di ossigeno e la sua formula bruta è $C_6H_{12}O_6$.

Formula minima, formata dagli elementi che compongono la molecola e i loro rapporti numerici minimi interi. Ad esempio se la formula bruta del glucosio è $C_6H_{12}O_6$ la sua formula minima è CH_2O ;

Formula di struttura, formata dagli elementi che compongono la molecola, dà informazioni anche su come gli stessi sono legati tra loro nello spazio, considerato che a una formula bruta possono corrispondere diverse formule di struttura e quindi diverse molecole.

A parere degli scriventi, non essendo specificato nel testo del quesito il tipo di formula richiesta (bruta, minima, di struttura, ecc.), possono essere considerate corrette entrambe le risposte A) e C) dato che vengono comunque rispettati i rapporti tra gli elementi che costituiscono l'acetato di calcio.

Con la seguente tabella sinottica si riassume la valutazione dei quesiti trattati.

²³ Test n. 438048 - Domanda 46 di 80

Individuare a quale delle seguenti formule non può sicuramente corrispondere un idrocarburo saturo

- A) C_8H_{18}
- B) C_4H_6
- C) C_6H_{14}
- D) C_6H_{12}
- E) $C_{60}H_{122}$

I composti $C_{60}H_{122}$ (risposta E), C_8H_{18} (risposta A) e C_6H_{14} (risposta C) sono senz'altro saturi, poiché corrispondono alla formula generale C_nH_{2n+2} , propria degli alcani. Il composto C_6H_{12} (risposta D) potrebbe invece essere sia saturo che insaturo: risponde infatti alla formula generale C_nH_{2m} caratteristica degli alcheni, insaturi, ma anche dei cicloalcani, saturi. L'unico composto sicuramente insaturo è dunque C_4H_6 (risposta B) corrispondente alla formula generale C_nH_{2n-2} . Questa formula è infatti tipica dei cicloalcheni e degli alchini, che sono entrambi composti insaturi contenenti rispettivamente doppi e tripli legami tra atomi di carbonio.

²⁴ Qual è la formula dell'acetato di calcio?

- A) $Ca(C_2H_3O_2)_2$
- B) $Ca_2C_2H_3O_2$
- C) $Ca_2(C_2H_3O_2)_4$
- D) $CaC_2H_3O_2$
- E) $Ca(C_2H_3O_2)_3$

Numero Quesito	Quesito fuori programma	Quesito con più risposte esatte o nessuna risposta esatta	Quesito inidoneo a saggiare la preparazione di aspiranti medici
20			*
31			*
3		Nessuna risposta corretta	
23		* (A-E)	*
29		* (A-B)	
33		Nessuna risposta corretta	
38		* (A-B)	
40		Nessuna risposta corretta	
46	*		
50	*	* (A-D)	
51	*		
53	*		
54	*		
60	*		
61		* (A-C)	
64	*		
67		* (A-C)	
69	*		
TOT. 18	8	9	3

Considerazioni conclusive

1. Per quanto sopra, appare evidente a chi scrive che il legittimo affidamento che i concorrenti avevano (mal) riposto nella bontà dell'operato dei compilatori è stato disatteso dai numerosi errori commessi già in sede di elaborazione del questionario. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con più di una soluzione possibile o ancora chiaramente esorbitanti i programmi di scuola media superiore o previsti nell'allegato al D.M. 11 giugno 2010.

Si è ancora una volta verificato, dunque, che il sistema selettivo utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina e chirurgia, non è risultato idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati, perché basato su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Come correttamente rilevato dal T.A.R. Lazio in occasione della vicenda dei tests di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'anno accademico 2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un "effetto disorientante" determinando per i candidati, "uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti". La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, "non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva 'nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate' (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

A ciò si aggiunga che, per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo per ogni domanda: un

tempo, come può ben intuirsi e come già in precedenza accennato, che è già di per se assolutamente incongruo per una prova così impegnativa (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia - Brescia, 5 febbraio 1998 n. 91; per un precedente in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 26 luglio 2000 n. 6580, riguardante il concorso per notaio), ma che, in virtù degli errori del Ministero è diventato addirittura impossibile da rispettare.

Tale pregiudizio, peraltro, è maggiormente visibile in candidati particolarmente prossimi, in termini di punteggio, rispetto all'ultimo posto utile, per i quali il mancato raggiungimento del punteggio utile potrebbe risultare essere dovuto proprio alle mancate risposte o errori in quei quiz. O, ancora, potrebbe essere dovuto al maggior tempo speso rispetto ad altri nell'affannoso tentativo di ricordare concetti che, invece, non si erano proprio studiati.

Appare opportuno evidenziare, inoltre, come la fretta e l'imprecisione anche lessicale abbiano caratterizzato la stesura di tali quesiti e quindi spesso il candidato, per rintracciare la risposta esatta abbia dovuto supporre dati non specificati, in alcuni casi non individuando la risposta esatta per la stessa malformulazione della domanda. Ma i test devono o no verificare la cultura generale del futuro medico, come previsto dallo stesso Decreto Ministeriale? E' un procedimento accettabile arrivare **sempre** alla risposta esatta per esclusione o perché alcune risposte proposte come possibili soluzioni sono poco chiare e incomprensibili? Non si vuole forse giustificare, almeno in alcuni casi, la sciatteria degli esperti ministeriali?

2. In relazione alle numerose domande "fuori programma", oltre alle già accennate considerazioni, si evidenzia quanto appresso.

A differenza di quanto disposto con l'art. 2 del D.M. 11 giugno 2010, secondo cui la prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, "verte su ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto (...) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica", la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le superiori materie in quanto non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso D.M. In tale Decreto Ministeriale, in particolare, si legge che "per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale[...]. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica. [...] Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo". Poco o nulla di tutto ciò, invece, si ritrova nella prova somministrata agli aspiranti medici.

La presenza di quesiti non somministrabili, perché vertenti su materie non oggetto di prova, ha fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di concorso stabilite *ex lege* e potrebbe aver inciso in maniera evidente e determinante sulla collocazione in graduatoria di alcuni, lo si ripete per lo più quelli distanti di un gap corrispondente al numero delle domande in perizia, candidati.

Le sezioni di chimica e biologia sono, infatti, assai importanti nell'economia del test attitudinale somministrato giacché, in astratto, dovrebbero saggiare le capacità del candidato e una maggiore attinenza con gli studi da intraprendere. Non è contestabile, pertanto, che la riduzione dei quiz somministrabili abbia determinato uno sbilanciamento della prova di ammissione a favore degli studenti meno versati in tali discipline o, comunque, che meno avevano studiato un programma che, a ben vedere, neanche i compilatori sembrano aver tenuto a mente, così vanificando in parte l'eventuale maggior predisposizione in tali sezioni di altri.

In altri termini: se è vero che la rispettiva composizione delle domande realizza un contemperamento tra le varie e diverse conoscenze di cultura generale scolastica richiesta ai candidati, al contrario la somministrazione di domande palesemente estranea dalle materie oggetto di concorso, essendo puramente casuale, perché determinata da un errore dell'Amministrazione, ha modificato obiettivamente il peso delle conoscenze nelle diverse materie.

Invero, da un lato, il bilanciamento tra le diverse materie e conoscenze chieste agli studenti per l'accesso alla facoltà è stato arbitrariamente modificato, senza alcuna giustificazione razionale se non quella che la commissione di esperti ha erroneamente redatto domande per nulla attinenti alle istruzioni ministeriali.

3. Dall'analisi delle numerose imprecisioni presenti nella prova di ammissione in medicina e chirurgia scaturisce un'importante problema di carattere generale, già evidenziato per alcuni quesiti precedenti. Più in particolare, ci si chiede se può essere considerato corretto un quesito il cui enunciato

Via Ducezio, 14, 98124, Messina - Linea diretta 06/99259009 - Fax 090/3960421

@_santi.delia@avvocatosantidelia.it - @pec avvsantidelia@enfpec.it

Recapito: Via E. Bisazza, 14, 98122, Messina - Tel. 090/714099 - Fax 090/770228 - @_santi.delia@studiolegalesait.it

presenta delle irregolarità o ambiguità, oppure un quesito posto in modo frettoloso e impreciso. Nei test di questa edizione accademica, si arriva alla risposta corretta escludendo le altre risposte proposte perché contorte, poco chiare, imprecise o mal formulate; si riconosce la risposta corretta affidandosi ad un'interpretazione quasi casuale e la casualità non ci sembra certamente un indicatore valido per selezionare la futura classe medica. Certo è che, alla fine, tutte queste imprecisioni e inesattezze possono aver introdotto un bias in grado di alterare il risultato conseguito dallo studente nella soluzione del test, considerata anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della vita del candidato.

Ciò detto, e tenendo conto che l'elenco delle incongruenze, anomalie ed errori, risulta assai "ricco", è legittimo chiedersi se una prova così mal concepita nella forma e nella sostanza da risultare aleatoria, e in ogni caso del tutto aliena dalla valutazione delle attitudini reali, possa essere utilizzata per limitare il diritto allo studio e le aspirazioni professionali di tanti giovani candidati.

La pratica del test nella scuola italiana nasceva da un'esigenza di oggettività che ne ha favorito l'uso indiscriminato, e dall'illusione di porre tutti i candidati in posizione paritaria. Il sistema dei test appariva "comodo" al momento della correzione poiché la raccolta del punteggio era standardizzato e quindi facilmente computabile. Sembrava possibile attraverso i test effettuare una valutazione oggettiva e non inficiata da soggettività, simpatia, conoscenze familiari, status sociale e raccomandazioni.

L'esperienza anche di questo anno, caratterizzata da anomalie, errori e imprecisioni, dimostra che il test che aveva l'ambizione di porre tutti i candidati sullo stesso livello, ha invece facilitato alcuni candidati a discapito di altri, danneggiando proprio gli studenti più preparati e meritevoli, in quanto chi più sa si trova "spiazzato" di fronte a domande mal articolate.

Inoltre, chi appartiene ad un certo ceto sociale ed ha frequentato un liceo prestigioso, può iscriversi ad uno dei tanti corsi di preparazione ai test di accesso che proliferano a settembre, rafforzando la propria preparazione nozionistica, ed ha gli strumenti culturali per informarsi sulle varie università ove è più opportuno presentare la propria domanda ed ivi svolgere "fuori sede" il percorso universitario.

In conclusione, a nostro avviso, la prova, per come predisposta nell'a.a. 2010 - 2011 non solo non è "chiara e comprensibile" come impartivano le stesse direttive e decreti ministeriali, ma presenta errori nella formulazione dei quesiti, alcune domande con risposte parimenti probabili e esatte e molte altre palesemente fuori programma ministeriale.

Tutte queste considerazioni impongono di rivedere il sistema attualmente in vigore e di eliminare questa selezione iniziale, come da più parti del mondo civile si sostiene, e riconoscere a tutti gli studenti il tanto auspicato diritto allo studio.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale, matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

La controparte Ministeriale nel presente giudizio dovrà chiarire il perché successivamente all'anno dello "scandalo" (era l'a.a. 2007) una Commissione continui per il terzo anno consecutivo ad errare le domande di un test che decide il futuro dei nostri ragazzi (anche senza riferirsi alle perizie di parte o a pronunce giurisprudenziali in materia vedasi l'annullamento della domanda 71 e 79 nel 2007 confermata con D.M. del 21 ottobre 2009, l'annullamento della domanda 62 di odontoiatria nel seguente 2008 intervenuta con D.M. del 10 settembre 2008, il caso di Medicina nel 2009 con l'inversione delle risposte inizialmente fornite come esatte e sempre nel 2009 gli episodi di Architettura ove vi sono state domande con più risposte proposte completamente uguali e con domande a cui ci si è dimenticato di allegare i grafici predisposti!).

Sulla questione di cui in causa richiamiamo come opportune, nonché purtroppo attuali, le asserzioni del T.A.R. Napoli del 2004, sempre in subjecta materia, secondo cui "*Lascia sconcertati che per il secondo anno consecutivo in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione*" (T.A.R. Campania-Napoli, 23 marzo 2004, n.

3056).

Come chiarito, nel ventaglio degli ottanta quesiti sottoposti ai candidati, ve ne sono numerosi (si tratta dei quesiti nn. 3, 20, 23, 29, 31, 33, 38, 40, 46, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 64, 67, 69 e comunque meglio riportati nella perizia alla quale ci si riporta *in toto*) che, per la loro superficiale elaborazione, consentivano almeno un'altra risposta corretta oltre a quella così indicata dalla Commissione, non né fornivano nessuna o risultavano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica: cfr., in particolare, *infra*).

Sul punto ci si riporta integralmente alla perizia versata in atti e sopra trascritta, con la quale si è diffusamente chiarito, analizzando tutti i quesiti contestati, l'erroneità, l'imprecisione e/o l'estraneità al programma di concorso così come fissato dal Ministero con gli atti impugnati in epigrafe, dei quesiti somministrati. Ciò nonostante la Commissione nel verbale stabilisse la necessità di: "domande chiare e comprensibili", ove "una sola risposta deve essere corretta". Adoperando le stesse parole dei periti "Certo è che, alla fine, tutte queste imprecisioni e inesattezze possono aver introdotto un bias in grado di alterare il risultato conseguito dallo studente nella soluzione del test, considerata anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della vita del candidato".

Dall'elaborato peritale versato in atti, al cui contenuto integralmente ci riporta e che qui deve ritenersi completamente trascritto e da valere come motivo di gravame, in particolare, emerge l'imprecisione, la palese erroneità, oltre che la dubbia validità per saggiare le attitudini dei futuri medici, delle domande nn. 20 e 31. Errati, inoltre, sono i quesiti nn. 23, 29, 38, 50, 61, 67 (in quanto presentano due risposte esatte e che come tali in virtù degli stessi pareri pregressi dell'Avvocatura sarebbero suscettibili di annullamento), nonché quelli contraddistinti dai numeri 3, 33 e 40 che sono privi di risposta. Fuori programma, invece, sono i quesiti nn. 46, 50, 51, 53, 54, 60, 64 e 69.

1.a. Per quanto più in particolare riguarda la ricorrente, si evidenzia come tali "imperfezioni" abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo "sfortunato" esito della sua prova e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria. Più in particolare, proprio a causa dell'imperizia dei compilatori nella scelta delle domande somministrate [fra parentesi il numero della domanda ministeriale corrispondente nella prova del candidato]:

N	Ricorrente	Punteggio	Gap ultimo ammesso (38,50)	Domande in perizia risolte in maniera errata (+1,25)	Domande in perizia non risolte (+1)	Punteggio ottenibile (ultimo ammesso 38,50)
1	T. Surace	38,50	0,00	38 (21); 53 (55); 50 (48); 53 (47); 69 (60)	20 (13); 25 (34); 40 (5); 46 (41); 51 (57); 54 (42)	50,75

1.b. Non stupirà, che la ricorrente abbia risposto al quesito n. 38 ministeriale fornendo proprio l'altra risposta ritenuta corretta dai redattori della perizia in atti rispetto a quella indicata dal M.I.U.R.

38.²⁵ Dalla lettura del brano in oggetto si deduce che risulta pertinente l'affermazione che "il parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli Italiani" poiché molti individui che compongono il "Parlamento italiano" non corrispondono degnamente alle

²⁵ 38. Scriveva Garibaldi nell'aprile del 1861: "Molti individui che compongono il Parlamento non corrispondono degnamente alle aspettative della nazione, ma la nazione è compatta, a dispetto di chi non lo vuole, e il mondo sa che cosa può fare l'Italia concorde. Hanno voluto creare un dualismo fra l'esercito regolare e i volontari... ma lasciamo queste immondezze perché al di sopra di tutto c'è l'Italia". Dal brano si deduce che:

- A) il dualismo tra garibaldini e truppe regolari è un falso problema;
- B) il Parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli Italiani;
- C) l'Italia è arretrata rispetto alle nazioni confinanti;
- D) il problema dell'Italia è il divario tra Nord e Sud;
- E) la nazione italiana non è stimata all'estero.

aspettative della nazione. Nello stesso tempo è pertinente l'affermazione che il dualismo tra garibaldini e truppe regolari risulta essere un falso problema e tale dualismo è definito da Garibaldi come "immondezze". A differenza di quanto ritenuto dai compilatori ministeriali, dal brano in oggetto, quanto meno in alternativa rispetto alla risposta individuata come esatta, si può dedurre che anche la risposta B) possa essere corretta: trattasi palesemente di quesito con almeno due risposte esatte.

Non a caso, dunque, la ricorrente ha proprio scelto tale ultima risposta ragione per cui deve ottenere il punteggio di 1,25 illegittimamente negato (1 punto per la risposta corretta oltre 0,25 per la penalizzazione arbitrariamente applicata).

Alla ricorrente, peraltro, basterebbe che le venisse abbonata la penalizzazione di 0,25 per vedersi tra gli ammessi.

1.d. Causa della stessa superficialità dei compilatori è la mancata risposta al quesito n. 40 della prova M.I.U.R.

40.²⁶ In tale quesito nessuno dei termini indicati dal Ministero (negligente, veloce, avaro, ostile e vietato) è il contrario di sollecito.

Il dizionario della lingua italiana Palazzi definisce l'aggettivo sollecito "*che opera senza indugio, rapidamente*", e quindi il suo contrario risulta essere "*lento, tardo*".

Operando il ragionamento inverso, nessuna delle cinque risposte vede il termine sollecito come propria accezione contraria: il contrario di negligente è infatti "diligente", di veloce "lento", di avaro "generoso", di ostile "amico" e di vietato "consentito". Probabilmente i compilatori ministeriali volevano chiedere ai candidati di individuare il **sinonimo** del termine sollecito (e cioè "*veloce*", presente infatti tra le risposte ministeriali).

Quindi, il quesito risulta o errato o privo di risposta; in ogni caso è chiaro che lo studente è stato tratto in inganno e posto nella condizione di dover riflettere a lungo sulla risposta, perdendo tempo prezioso visto l'esiguità del tempo a disposizione, o addirittura di non poter rispondere non individuando una risposta certa.

Comprensibile, pertanto, l'errore o la mancata risposta in cui sono incorsi i ricorrenti.

Il fatto che i ricorrenti, per diverse domande individuate dagli esperti come foriere di più risposte esatte, abbiano sempre "azzeccato" l'una o l'altra, non può certo essere indice di mera coincidenza. Al contrario è la palese dimostrazione, senza possibilità di smentita, che un test così grossolanamente congegnato può nuocere proprio a chi dimostra di possedere un'alta preparazione e non si è limitato ad assorbire asetticamente e mnemonicamente le indicazioni di questo o quel libro di test di preparazione.

Sono solo alcuni esempi di come la prova dei ricorrenti e la loro collocazione in graduatoria siano stati direttamente lesi dagli errori commessi in sede di approntazione dei quiz.

2. In virtù dell'erronea formulazione dei quesiti nn. 3, 20, 23, 29, 31, 33, 38, 40, 46, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 64, 67, 69, la prova dei ricorrenti è stata irrimediabilmente pregiudicata. In particolare, **ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi venissero espunti i ricorrenti, come dimostrato dalla superiore tabella, sarebbero stati ammessi.**

3. Come si dimostrerà meglio grazie anche all'ausilio delle perizie in atti, la confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

Tale situazione risulta ulteriormente complicata dalla esigenza che il candidato procedesse

²⁶ 40. Indicare il contrario di sollecito tra:

- A) negligente
- B) veloce
- C) avaro
- D) ostile
- E) vietato

ad una sorta di autovalutazione essendo chiamato, nel caso in cui avesse ritenuto di non essere in grado di dare una risposta corretta, a sbarrare la così detta “*sesta casella*”. Infatti, in una prova che prevede ottanta quesiti a risposta multipla da svolgere in due ore, stimando in circa un minuto e trenta secondi il tempo da dedicare in media alla risoluzione di ciascun quesito, come si può pretendere che il candidato proceda in tale esiguo lasso di tempo ad una sorta di autovalutazione in merito alla propria preparazione (oltretutto su quesiti che presentano ciascuno più risposte tutte egualmente corrette!?).

4. Pertanto, in linea con gli stessi periti, riteniamo che non vi sia dubbio che il legittimo affidamento che tutti i concorrenti avevano (mal) riposto nella bontà dell’operato della p.a. è stato platealmente disatteso dai numerosi e imperdonabili errori commessi già in sede di approntamento del questionario dei quiz. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla prova dei ricorrenti, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti privi di soluzioni possibili.

Si è ancora una volta verificato, dunque, che il sistema selettivo utilizzato per l’ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, non sia risultato idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati, perché basato su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

5. Come correttamente rilevato da codesto On.le T.A.R. in occasione della vicenda dei tests di ammissione a Medicina dell’anno accademico 2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un “*effetto disorientante*” determinando per i candidati, “*uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti*”. La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, “*non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva ‘nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate’ (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)*” (Sez. III bis, n. 5986/08, cit.).

6. A ciò si aggiunga che, per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo per ogni domanda: un tempo, come può ben intuirsi, che è già di per se assolutamente incongruo per una prova così impegnativa (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia-Brescia, 5 febbraio 1998 n. 91; per un precedente in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 26 luglio 2000 n. 6580, riguardante il concorso per notaio), ma che, in virtù degli “*scherzetti*” giocati dal Ministero ai candidati, è diventato addirittura impossibile da rispettare.

Tale pregiudizio, peraltro, è maggiormente visibile in candidati aventi le “*caratteristiche*” dei ricorrenti, per i quali il mancato raggiungimento del punteggio utile, oltre alle considerazioni di cui sopra, è riconducibile anche all’alta presenza di quesiti senza risposta e di errori o mancate risposte proprio nelle domande incriminate. Per i ricorrenti, infatti, lo spreco di tempo per la risoluzione di tests impossibili o dalla formulazione errata ha precluso il completamento della prova.

“*È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, il datore di lavoro deve attenersi alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l’altro, nell’obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri*” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049).

Ed è proprio quello che è occorso ai ricorrenti, che, in più di un’occasione, invano cercavano l’(unica) risposta esatta che proprio non c’era.

Un siffatto *modus operandi* “*ha fatto venir meno, con grave nocumento all’interesse*

pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego" (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

Nella non temuta ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non ritenga sufficienti gli elementi adottati in merito all'erroneità delle domande segnalate in perizia, si chiede che disponga idonea istruttoria al fine di riscontrare la fondatezza delle censure sopra spiegate ai sensi dell'art. 67 c.p.a.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 11 GIUGNO 2010, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LA PROVA VERTE SU OTTANTA (80) QUESITI SU ARGOMENTI DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO, BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E MATEMATICA, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DELL'ART. 4 LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.

A differenza di quanto disposto con l'art. 2 del D.M. 11 giugno 2010, secondo cui la prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, "verte su ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica", la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le superiori materie in quanto non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso D.M. In tale Decreto Ministeriale, in particolare, si legge che "per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale[...]. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica. [...] Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo". Poco o nulla di tutto ciò, invece, si ritrova nella prova somministrata agli aspiranti medici.

Si contestano, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo e riportandosi per il resto a quanto dedotto in perizia, le cui censure sui singoli quesiti devono ritenersi qui integralmente riportati e da valere come singoli motivi di gravame, i quesiti nn. 46, 50, 51, 53, 54, 60, 64, 69.

1. Ad esempio, le cellule batteriche di cui ai quesiti nn. 46²⁷ e 53²⁸ non sono oggetto del programma ministeriale e sicuramente non si studiano al liceo.

La biochimica clinica, le cui nozioni sono indubbiamente necessarie per risolvere i quesiti nn. 50²⁹, 51³⁰ e 54³¹, non si studia alla scuola media superiore (ove, per il livello di insegnamento

27 46. Studiando cellule batteriche scopriamo che una mutazione per delezione di due nucleotidi adiacenti ha avuto conseguenze più gravi, sulla struttura della proteina prodotta, che non la delezione di tre nucleotidi adiacenti. Il motivo può essere:

A) la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) determina uno spostamento della cornice di lettura durante la traduzione;

B) la delezione di due nucleotidi rende sempre impossibile la trascrizione;

C) la delezione di tre nucleotidi non provoca alcuna alterazione nella proteina;

D) la delezione di due nucleotidi impedisce la corretta maturazione dell'RNA;

E) nei procarioti la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) impedisce sempre il legame del ribosoma.

28 53. È possibile che una mutazione per sostituzione di un solo nucleotide in un gene batterico non modifichi affatto la struttura primaria della proteina codificata da quel gene?

A) Sì, dal momento che il numero di codoni che codificano per i 20 amminoacidi è maggiore di 20

B) No

C) Sì, se la mutazione provoca uno slittamento della cornice di lettura

D) Sì, se la mutazione ha interessato un introne

E) Sì, soltanto se si verifica una mutazione contraria.

in dette disciplina è impossibile conferire tali strumenti conoscitivi) e non fa parte dei programmi ministeriali. Il livello di conoscenze idoneo a rispondere correttamente alle domande è acquisibile solo dopo aver sostenuto un esame universitario, solitamente presente al secondo anno di università, e nel caso del quesito n. 50 e n. 54 sono necessarie anche conoscenze di bioenergetica e di farmacologia.

2. Ragionamenti simili devono essere svolti in relazione ai quesiti inerenti la sezione di chimica.

Si prenda in considerazione, ad esempio, il quesito n. 60³² che non sembra adeguato alle conoscenze richieste dal programma ministeriale in quanto, nella specie, si richiedono competenze di pertinenza di ambito biochimico. Nel programma ministeriale e più esattamente nella parte riguardante la chimica organica, invece, è richiesto di conoscere cosa sia un estere, ma non per questo è necessario sapere che un trigliceride è l'estere del glicerolo (nome non IUPAC per indicare il 1,2,3- propantriolo). Tale sapere può derivare da una conoscenza individuale ma non può essere considerato derivante dallo studio del programma in questione giacché in tale programma non vi è nessun riferimento allo studio di molecole organiche di interesse biologico, né la sola cognizione delle caratteristiche generali dei gruppi funzionali organici e delle principali proprietà di un semplice idrocarburo possono suggerire in alcun modo la risposta al quesito. Tali competenze sono esclusivamente rimandabili ad uno studio più ampio della chimica organica e ad una più approfondita conoscenza della reattività di queste specie, nonché ad informazioni di base di biochimica.

Di identico tenore è l'analisi del quesito n. 64³³.

-
- 29 **50. Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo di ATP. Da dove proviene l'energia necessaria per il trasporto?**
A) Dal gradiente di concentrazione;
B) Dall'idrolisi di composti diversi dall'ATP;
C) Dalla pompa del sodio;
D) Da meccanismi di trasporto accoppiato;
E) Da fenomeni di endocitosi.
- 30 **51. Il glucosio presente nei nostri alimenti e nelle nostre cellule è l'enantiomero D-glucosio. Tuttavia in laboratorio possiamo sintetizzare l'enantiomero L-glucosio che però non può essere utilizzato dal nostro organismo perché:**
A) gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio non riconoscono la forma L
B) la forma L non è solubile in acqua
C) gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio, reagendo con la forma L, producono sostanze non utilizzabili
D) la forma L è instabile
E) la forma L del glucosio è meno ricca di energia della forma D.
- 31 **54. L'ormone idrosolubile adrenalina agisce se presente all'esterno della cellula, mentre non agisce se viene iniettato nel citosol. Perché?**
A) L'ormone deve legarsi alla porzione extracellulare del suo specifico recettore
B) Soltanto all'esterno della cellula è possibile raggiungere la concentrazione necessaria
C) L'ormone all'interno della cellula trasloca nel nucleo dove non può agire
D) La composizione chimica del citosol inibisce la funzione dell'ormone
E) I segnali chimici attivati dall'ormone agiscono a livello extracellulare
- 32 **60. Nei trigliceridi gli acidi grassi sono legati a:**
A) Glicerolo
B) Propanolo
C) Glicerofosfato
D) Propandiol
E) Acido glicemico
- 33 **64. Dati i seguenti acidi: (1) H₂SO₄; (2) CH₃COOH; (3) H₂S; (4) HCN; (5) HClO₄; (6) HNO₃; (7) H₃PO₄; (8) HF, individuare la serie che indica solamente quelli poliprotici.**
A) (1), (3), (7)
B) (3), (4), (8)
C) (1), (5)
D) (2), (4), (6)
E) (1), (2), (3), (7)

Il programma ministeriale, sul punto, cita testualmente: "**Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH**".

Su tale base, al candidato è chiesto di conoscere cosa sia un acido o una base secondo le teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, il comportamento di acidi e basi in soluzione e la scala di pH da cui deriva il concetto di acidità, basicità e neutralità. Non si fa riferimento affatto di acidi poliprotici, ragion per cui, sulla base delle cognizioni scolastiche dei candidati, è veramente difficile rispondere al quesito in commento. Si può rispondere solo in virtù di una preparazione personale acquisita al di fuori della scuola.

Ancora, purtroppo, in tal senso, dobbiamo trattare il quesito n. 69³⁴.

Il quesito è evidentemente non pertinente rispetto alle indicazioni ministeriali giacché per conoscere le soluzioni tampone bisogna prima di tutto avere conoscenza della differenza che intercorre tra elettrolita forte ed elettrolita debole. In secondo luogo bisogna conoscere i principi e le formule matematiche che regolano gli equilibri chimici (ad es. Legge di Le Chatelier, costante di equilibrio, costante acida e basica, prodotto ionico dell'acqua, costante di idrolisi, ecc.). Quindi, quanto sostenuto per la domanda n. 64 assume maggiore validità per il quesito in esame, non essendo citate nel programma ministeriale le c.d. "soluzioni tampone".

3. Nessun dubbio, dunque, sull'estraneità dei quesiti dall'ambito delle materie di "Biologia" e "Chimica" e, di conseguenza, sull'errore in cui è incorso il Ministero somministrando dei tests ai concorrenti che nulla hanno a che vedere con tale disciplina (sulla questione vedi meglio *infra*). Non a caso, infatti, tutti i ricorrenti sono "caduti" o non hanno risposto proprio a tali quesiti.

4. La presenza di quesiti non somministrabili perché vertenti su materie non oggetto di prova ha fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di concorso stabilite *ex lege* ed ha inciso in maniera determinante sulla collocazione in graduatoria dei ricorrenti. Anche su tale elemento e sulle relative conseguenze ci si riporta alla perizia sopra trascritta.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

A norma dell'art. 4, 1° c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università "previo superamento di apposite prove **di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi**".

Ora, anche un profano si rende conto agevolmente che i programmi di cui al D.M. 11 giugno 2010 non corrispondono affatto a quelli svolti nella scuola secondaria superiore: tanto per esemplificare, quale studente liceale ha mai studiato, in biologia, "enantiomero D-glucosio", l'"ormone idrosolubile adrenalina" o, in chimica, il fatto che il "trigliceride è l'estere del glicerolo (nome non IUPAC per indicare il 1,2,3-propantriolo)"?!

Come ben chiarito dalla perizia in atti, ad esempio, i quesiti di cui si è detto al precedente motivo, richiedono una preparazione e una cultura scientifica sicuramente superiore a quella maturata nella scuola, e quindi nuovamente in contraddizione con le già citate previsioni del DM 11 giugno 2010.

Trattasi di quesiti estremamente specifici che in ogni caso presupporrebbero la trattazione nelle scuole secondarie superiori di argomenti complessi che non possono che essere oggetto di insegnamenti, quali la biochimica (nell'ambito di Corsi di Laurea Universitari), e la cui comprensione da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori è impossibile per la

34 **69. Il pH di una soluzione tampone di un acido debole corrisponde al pK dell'acido quando:**
A) la concentrazione dell'acido debole è uguale alla concentrazione del suo sale
B) la concentrazione dell'acido debole è uguale alla metà della concentrazione del suo sale
C) nel tampone è presente anche un acido forte
D) nel tampone è presente anche una base forte
E) il rapporto tra la concentrazione dell'acido debole e la concentrazione del suo sale è pari a 10.

mancanza degli strumenti conoscitivi.

Il M.I.U.R., in altre parole, ha evidentemente dimenticato che la prova avrebbe dovuto essere adeguata a dei neodiplomati (i quali peraltro avevano avuto a disposizione per prepararsi soltanto un mese e mezzo d'estate!). Di contro, come può evincersi dalla documentazione che si produce, i quesiti da risolvere erano assai complessi, tali da presupporre una laurea e/o una specializzazione nelle discipline oggetto dei quesiti stessi (o qualcuno che, dall'interno o dall'esterno, fornisce al candidato la risposta esatta!).

Né è pensabile che la "predisposizione per le discipline oggetto dei corsi" possa essere accertata in tal modo, atteso che l'eventuale interesse di un neodiplomato per una o più delle predette discipline – che, in così poco tempo, può essersi estrinsecata al più in alcune letture estive – non può desumersi dalla sua capacità di risolvere prove altamente specialistiche.

"Suscita perplessità, infatti, che i quesiti formulati, non solo non abbiano la benché minima attinenza con il corso di studio frequentato ma non siano esigibili nei confronti dei candidati che, per provenire tutti dalla scuola secondaria, indubbiamente non possono essere in possesso delle necessarie cognizioni per esattamente rispondere ai quesiti loro proposti che appaiono viepiù congegnati per essere affrontati solo da "addetti ai lavori" (T.A.R. Campania-Napoli, 23 marzo 2004, n. 3056).

Si resta basiti, poi, avuto riguardo al fatto che di tale opinione sia persino la "reggente" del Dicastero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la quale, in un'intervista rilasciata a "Il Messaggero" qualche giorno dopo le prove dello scorso anno, dichiarava trattarsi di "quiz troppo nozionistici" giacché "i test attuali valutano le nozioni e poco le capacità di ragionamento". Anche i tecnici del "mestiere" non risparmiano critiche a tale sistema evidenziando che "i test non accertano la capacità di ragionamento, sono inutili" (così Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, a *Il Messaggero* del 6 settembre 2008).

La determinazione con la quale il Ministero ha individuato i quesiti da somministrare agli studenti, inoltre, appare viziata in relazione al fatto che non si è tenuto conto "della diversa estrazione culturale dei candidati", in base all'indirizzo della scuola superiore di provenienza (umanistico, scientifico, tecnico, professionale, ecc.).

In via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione dei ricorrenti, li porterebbero all'immediata ammissione ai corsi, si spiegano i successivi motivi di ricorso che involgono l'illegittimità dell'intero procedimento di concorso e che, comunque, sono spiegati al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione comminato ai ricorrenti e solo in via subordinata al fine di ottenere l'annullamento dell'intero concorso.

IX. VIOLAZIONE DEL D.M. 11 GIUGNO 2010 E CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 14 MAGGIO 2009 E DEI CRITERI DI CUI AL VERBALE DEL 25 MAGGIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.

In via meramente subordinata e solo ove non si possano annullare in *parte qua* i provvedimenti impugnati (ivi compreso quello tacito di non ammissione) consentendo così ai ricorrenti l'immediata ammissione ai corsi, si deduce quanto appresso.

A prescindere dalla validità o meno di ogni singolo quesito, certo è che il *test* ministeriale non si è contraddistinto per chiarezza e comprensione (come prescrive lo stesso D.M. in atti) e come tale la prova è illegittima e va annullata affinché il legislatore si faccia finalmente carico del problema degli studenti, ammessi e non.

1. La tesi della difesa risulta altresì comprovata dalla mancata attestazione della validità dei quesiti ad opera della Commissione. Recita il D.M. in questione: "La Commissione AL TERMINE della formulazione dei quesiti ne attesta la validità". Tale operazione accuratamente disciplinata nella prova degli anni precedente (vedasi gli scrupolosi e dettagliati verbali del 2008) e prescritta come fase formale e terminale dei lavori della Commissione, con proiezione spesso

anche visiva, è stata omessa. Inaccettabile è pensare che in una prova talmente delicata per il futuro dei nostri ragazzi, tale operazione di "attestazione" e verifica (scaturita da formali richieste delle Associazioni Studentesche e da interrogazioni parlamentari) possa essere ricompresa nella dizione succinta e immotivata del verbale in atti.

X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 11 GIUGNO 2010 E DELLA L. N. 264/1999. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INIQUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI, INOPPORTUNITÀ, FALSA RAPPRESENTAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, AFFIDAMENTO E BUONA FEDE.

Sulla c.d. sesta casella. In via ulteriormente subordinata si sollevano le censure di seguito esposte di cui molte rivolte nei confronti del D.M. del 11 giugno 2010 con peculiare riferimento alla conferma, anche quest'anno accademico, di una c.d. sesta casella, ovvero un apposito riquadro che affianca le cinque risposte della singola domanda e che non pochi problemi ha fornito agli studenti.

1. A parere di molti giuristi ed esperti del settore, il D.M. del 11 giugno 2010 appare non procedere verso quella direzione di maggiore tutela che ci si auspicava e che, del resto, trovava solo parziale riscontro anche nel precedente D.M. 17 maggio 2007.

Analizzando il primo dei profili, forti dubbi si presentano per quel che riguarda l'art. 4 del suddetto D.M. se connesso a quanto riportato nell'allegato dello stesso, quale sua parte integrante. Difatti sono molte le possibili ipotesi che possono andare a configurarsi a seguito di correzione e valutazione della prova, considerando l'anomalo sistema di assegnazione del punteggio, che mai come quest'anno risulta astruso e di non facile cognizione.

Il dettato del suddetto articolo differenzia in maniera poco logica l'attribuzione del punteggio allo studente se posto in relazione alla novità più importante introdotta nella nota tecnica allegata, della sesta casella apposta a fianco di ciascun quesito "*che lo studente deve barrare solo dopo aver valutato la propria competenza, per indicare che non intende rispondere*" (e di cui almeno relativamente a tale inciso si chiede l'annullamento).

Al di là della reale funzione ed opportunità di introdurre tale apposita casella, nulla si riferisce nel decreto circa la decurtazione o meno di punteggio nel caso in cui tale "*dovere*" - e non certo opzione - da parte dello studente, non avesse avuto luogo anche per inazione a lui non imputabile; come ad esempio a seguito della impossibilità pratica dovuta alla mancanza del tempo e/o posizionamento della risposta oggetto di interesse. Al riguardo il decreto è volutamente sfornito di motivazione e ha generato confusione prima della prova tra gli studenti.

Si consideri che da un lato il Miur forniva delle spiegazioni audiovisive poco chiare sul suo sito, ma dall'altro le Università in alcuni casi stabilivano nel bando stesso che il mancato annerimento della sesta casella avrebbe determinato l'esclusione (è il caso del gruppo della Sapienza di Roma e di molte altre)! Per non parlare di alcune Università e commissari (a seconda dell'aula in cui si capitava) che pubblicamente in sede di prova consigliavano, nel dubbio e nell'incertezza generatasi, di non annerire la sesta casella.

Noi riteniamo che gli errori del passato non debbano ripetersi (mai più) e tale poca trasparenza non ha sicuramente giovato ad un corretto e sereno svolgimento della prova, poiché, lo ripetiamo, alcuni ragazzi su tale sesta casella obbligatoria hanno speso decine di minuti per l'"annerimento postumo" che potevano essere dedicati alla prova.

Al riguardo, due sono i punti che destano maggiore perplessità, sulla base di un dato basilare e cioè il tempo utile di due ore lasciato al candidato per la compilazione del test.

Il primo è che la mancata sottrazione di punteggio in caso di mancato annerimento della c.d. sesta casella fa sì che non vi sia alcuna presumibile differenza con l'opzione lasciata allo studente di non dare risposta alcuna.

In tal modo si è determinata così una procedura incerta e sotto gli ulteriori profili che seguono anche illogica. Se a carico dello studente si è configurato un vero e proprio dovere di

porre l'annerimento nell'apposito riquadro "*considerato che tale indicazione, una volta apposta, è immodificabile*" ci si chiede infatti al riguardo come lo studente possa valutare la propria competenza, implicando questa un dovere di auto-escludersi senza che ciò comprometta il punteggio e **senza che vi sia difformità con chi ha avuto il tempo necessario per valutare la domanda**. Contraddittorietà che emerge dalla pura logica che evidenzia come tale dovere possa scaturire solo da una presa di posizione o riconoscibilità "del sapere" da parte del candidato insita in una spendita di tempo che nei quiz universitari può anche mancare.

A tal proposito emerge una evidente discrasia con quanto indicato all'articolo 4 della legge regolatrice 264/99 secondo cui: "*l'ammissione ai corsi (...) è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*". Come fare pertanto a configurare tale azione posta a carico del candidato quale comportamento valutabile se come rilevato dalla norma tale valutazione deve avere ad oggetto unicamente programmi della scuola secondaria? L'inserimento pertanto, di una apposita casella da barrare nel caso in cui non si intenda rispondere, appare all'evidenza illegittima, poiché in violazione del diritto riconosciuto allo studente dalla norma regolatrice, di essere valutato su programmi predeterminati, e solo su di essi.

Inoltre è lo stesso concetto di Dovere a carico dello studente a dover in tal caso inevitabilmente prevedere un qualsivoglia addebito di punteggio quale esplicita ammissione di non conoscenza della risposta oggetto della domanda. Discorso analogo se trattasi di facoltà, ma in tal caso l'assenza di una decurtazione appare più logica e corretta in quanto non legata alla necessità di compiere un'azione. In definitiva può un dovere, un onere, non prevedere una sanzione -perdita di punti- nel caso in cui non venga rispettato?! E come può configurarsi tale dovere là dove una valutazione circa la propria preparazione implica concentrazione e quindi del tempo, e sempre che lo si abbia, considerato che nessuno può obbligare uno studente ad impegnarsi su singole domande?!

Ulteriore censura concerne la impossibilità di modificare l'indicazione data (una volta apposta la sesta casella), ponendo una netta disparità con le altre opzioni di risposta vista infatti la facoltà per queste, di modificare la propria scelta a seguito di un supponibile ravvedimento da parte dello studente.

A tali domande non ci è dato trovare risposta se non affrontando in via indiretta la reale praticità e/o utilità di un sì tale procedimento valutativo che alla logica ha preferito lasciare posto ad una apparente auto-tutela a favore della Pubblica Amministrazione per premunirsi dinanzi a possibili ricorsi giurisdizionali con ulteriori profili di legittimità costituzionale con particolare riferimento all'articolo 24 della Costituzione che contestualmente si sollevano qualora si aderisca ad una interpretazione normativa di tal sorta.

Oltretutto dobbiamo considerare che sebbene il decreto si riferisca all'annerimento di una sesta casella come una ponderata scelta da parte del candidato sulla propria competenza (il d.m. recita: "*che lo studente deve barrare solo dopo aver valutato la propria competenza, per indicare che non intende rispondere*") non vi è alcuna differenza rispetto a colui che per mera casualità o per questioni di tempo non la annerisca. Difatti mancherebbe una qualsivoglia sigla distintiva per farla ritenere un frutto di una scelta ponderata. In poche parole, come fare a stabilire se trattasi di reale scelta o di semplice mancanza di tempo da parte del candidato?!

2. Connesso a ciò rileva inoltre, il tempo effettivo che lo studente può dedicare ad ogni singolo quesito, stimabile in un minuto e trenta secondi della durata complessiva della prova di due ore.

Un intervallo di tempo alquanto insufficiente tutt'al più se lo studente ha da chiedersi, come previsto dal D.M., se si ritiene "competente" a rispondere. Ovvio è dunque la contraddittorietà dello stesso D.M del 11 giugno 2010 come difatti emerge da risposta formale e successiva del Governo da interrogazione parlamentare N. 5-00128 che vede impegnato il Miur alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro, che già a partire da mese di settembre 2008, esamini le modalità di effettuazione delle prove per verificarne la validità e renderle "*congruenti*

col tipo di percorso universitario cui la selezione dà accesso”.

3. Dai rilievi mossi in fatto, notiamo come il D.M. 11 giugno 2010 si discosti notevolmente dalla logicità delle procedure di valutazione adottate per i candidati, potendo configurare pertanto un vizio di legittimità per quel che concerne l'eccesso di potere. La funzione amministrativa che l'atto impugnato esprime risulta esercitata in modo anomalo, illogico e contraddittorio.

Figura sintomatica al riguardo è sicuramente la erronea valutazione dei fatti in quanto, sebbene individuati, risultano valutati in maniera illogica ed irrazionale come appunto riportato.

4. Altro elemento è ravvisabile nella “mancanza di idonei parametri di riferimento”, quale figura sintomatica di più recente elaborazione. Si è infatti sostenuto, da parte della giurisprudenza, che la PA non può incidere sulle libertà dei cittadini senza la guida di idonei parametri generali di riferimento, parametri che – si ritiene - possano derivare (se non dalle fonti normative) da orientamenti interni alla PA quali circolari o da indirizzi generali che le Autorità amministrative devono darsi nelle forme e con gli strumenti previsti dai rispettivi ordinamenti, e che nel caso di specie mancano vista la causalità delle scelte mutevoli a cui ogni anno ci sottopongono.

A tal proposito emerge la violazione dell'art 4 della L. 264/99 per quanto concerne l'ammissione sulla base di soli programmi della scuola secondaria superiore. Difatti, attraverso l'introduzione di un apposita casella da barrare nel caso in cui, valutata la propria competenza, lo studente non intende rispondere, si giunge ad una valutazione sull'operato *che trascende la effettiva e reale preparazione dello studente sui programmi statali* quale unico termine di paragone per verificare la preparazione del candidato.

Senza tralasciare la effettiva portata di un sistema nazionale basato sull'accesso programmato, che pone più problemi che la risoluzione degli stessi, giova rammentare ancora una volta come anche in altre democrazie siano presenti sistemi di selezione, **non condivisi**, con quesiti a risposta multipla, ma in nessuno di questi si riscontra un sì tale meccanismo incardinato sulla consapevole accettazione da parte dello studente di non voler apportare risposta alcuna mediante un apposita casella introdotta *ad hoc*.

Nel sistema statunitense, patria indiscussa della modalità di selezione a quiz, si prevedono a livello federale due distinti percorsi di accesso alle università: il primo è rappresentato da 60 quesiti a risposta multipla *affermativa* con 5 opzioni di risposta da effettuarsi in un tempo massimo di 60 minuti, il secondo, lasciato nelle sue dinamiche procedurali alle singole facoltà, è costituito invece da un meccanismo di risposta multipla *negativa*. Quest'ultima modalità consiste nello **sbarrare** la risposta totalmente errata rimanendo le restanti 4 opzioni concesse, tutte veritiere rispetto alla domanda oggetto di attenzione del candidato.

Vi è pertanto un sistema tale che, pur se non condiviso in alcun modo, premia comunque la logica dello studente a rappresentarsi, selezionando l'unica possibilità di risposta errata, permettendo così di evidenziare a livello mentale tutte le restanti veritiere opzioni di risposta per una maggiore comprensione della domanda che si presenta così, agli occhi dello studente, completa in tutte le sue componenti al solo fine di un migliore apprendimento.

Si evidenzia come al contrario, un sistema come il nostro basato sullo scarto da parte dello studente di risposte *anche meno probabili e non solo totalmente errate a risposta affermativa, presenti margini per generare confusione non solo sotto il profilo di valutazione ma anche dello stesso discernimento personale.*

XI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 6, D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 293.

Le deliberazioni di Ateneo inerenti la stima del contingente, oltre che viziate per difetto di istruttoria, sono nulle stante la irregolare composizione del Senato e del Consiglio di Facoltà per violazione degli artt.3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293.

Nelle sedute del 14 giugno e del 20 settembre 2010, infatti, facevano parte del Senato accademico i rappresentanti degli Studenti (i Sigg.ri Fabrizio Campolo, Salvatore Crisafi, Danilo Merlo, Mauro Prestipino) ancorché le loro cariche fossero scadute dal 31 ottobre 2009. In

Consiglio di Facoltà, invece, vi erano i Sigg.ri Bonanno, Cammaroto e altri 10 rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti degli studenti presenti, infatti, sono stati eletti a seguito delle elezioni bandite con D.R. 28 marzo 2008, n. 1082/2008. Secondo quanto è dato leggere nel provvedimento di chiamata dei comizi elettorali, le elezioni in parola hanno avuto luogo "per il Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U.: 14 - 15 - 16 maggio 2008 per il biennio finanziario 2008-2009; b) per i restanti organi e per il C.S.A.S.U., le elezioni si svolgeranno nei giorni 14 - 15 - 16 maggio 2008, per il biennio accademico 2007/2008 - 2008/2009".

Poiché l'anno accademico 2008/2009 e l'anno finanziario 2009 sono terminati, rispettivamente il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2009, i rappresentanti degli studenti in seno al Senato ed al C.d.F. sono ormai da tempo scaduti ed è pure abbondantemente spirato il termine di *prorogatio ex lege*.

Com'è noto, infatti, a norma dell'art. 3, D.L. n.293/1994, gli organi amministrativi scaduti sono prorogati *ope legis* per quarantacinque giorni ma, "*decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono*" e "*tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli*" (così l'art. 6, D.L. n. 293 cit.).

Poiché i provvedimenti qui contestati sono stati deliberati il 17 marzo, il 14 giugno e il 20 settembre 2010, ne consegue l'insanabile invalidità degli atti posti in essere da un Senato accademico e da un C.d.F. così illegittimamente composti.

In merito a quanto già eccepito con il quarto motivo di ricorso principale si ulteriormente deduce quanto appresso.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DELL'11 GIUGNO 2010 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

In merito a quanto eccepito con il quarto motivo di ricorso principale si ulteriormente deduce quanto appresso.

Si precisa, in particolare, che, a differenza di quanto vorrebbe far credere l'Amministrazione, la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la *par condicio*, nella seduta del 2 settembre 2010, ha identificato i candidati, non soltanto alle **ore 8.00, facendo firmare i ricorrenti all'ingresso ed annotando accanto ad ogni firma il numero della busta assegnato**, ma anche **una seconda volta al momento della consegna dei moduli compilati, che è avvenuta in ordine alfabetico**.

La copia conforme all'originale del registro delle firme di ingresso, infatti, dimostra inequivocabilmente che la Commissione era a conoscenza del numero del test (della busta, dunque) attribuito ad ogni candidato sin dalle 8 del mattino.

E ciò, prima ancora di ottenere copia del documento che si produce, era già, in tempi non sospetti, confermato da moltissimi candidati le cui segnalazioni erano state inviate all'U.D.U. e che oggi si versano in atti nelle forme delle certificazioni sostitutive di atto notorio che, ove occorra, potranno essere integrate nelle forme dell'art. 63 c.p.a.

Dove e come sarebbe stata rispettata la segretezza e l'anonimato del proprio elaborato, dunque?

La commissione sapeva tutto dei candidati: come si chiamavano, dove erano seduti, che codice di compito avevano. E questo sin dalle 8 del mattino.

Se, tuttavia, non fosse ancora chiaro a chi fosse appartenuto quel determinato compito, stante il fatto che la consegna dei plichi – tanto all'ingresso da parte della Commissione quanto all'uscita da parte dei candidati – è avvenuta in ordine alfabetico e che, all'ingresso, il codice prova consegnato non è stato attribuito in maniera casuale ma in ordine progressivo e, anche in questo caso, seguendo l'ordine rigorosamente alfabetico (saltando, addirittura, la busta che sarebbe andata agli assenti per riprendere con quella che comunque, per decisione di chissacchi, spettava a quel dato candidato), ne deriverà una violazione dei principi di segretezza e anonimato che non è solo in potenza (pur se ciò basterebbe Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071), ma è già consumata in atto in maniera patente.

Non sembrava necessario ricordare, ma ci pare dovuto in ragione delle difese spiegate *ex adverso*, che *“il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

La chiamata finale in ordine alfabetico è, pertanto, solo la chiusura del cerchio grazie alla quale i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori (cioè, peraltro, risulta documentalmente dal verbale).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Qualora la perizia dei docenti universitari versata in atti non risulti sufficiente, si chiede che disporsi C.T.U. al fine di valutare, nell'ordine:

- **l'attestazione finale di validità dei quesiti adopera della Commissione Ministeriale come prevista e prescritta.**

- la perdita di tempo media per la risoluzione dei quesiti contestati in perizia;

- la validità dei quesiti oggetto di contestazione e così come analizzati nella perizia di parte in atti;

- in ogni caso una chiara presa di posizione su tutti i quesiti contestati da parte dell'amministrazione resistente.

Sempre in via istruttoria, per tutti i motivi esposti, si richiede una specifica ordinanza istruttoria volta ad acquisire,

- **nei confronti dell'Ateneo:**

1) l'esatta posizione in graduatoria dei ricorrenti a seguito di scorrimenti, rinunce, passaggi al secondo anno di aventi diritto e via dicendo da parte di altri candidati;

2) l'eventuale assegnazione di posti a cittadini extracomunitari e/o cinesi e la copertura dei posti disponibili;

3) la c.d. brutta dell'elaborato consegnata obbligatoriamente, ma, sebbene richiesta, ancora non ottenuta e diretta a dimostrare l'espletamento delle domande contestate con notevole perdita di tempo da parte dei candidati;

4) tutte le deliberazioni ed i verbali della Commissione relativi alla fase antecedente allo svolgimento della prova, all'espletamento stesso della prova e di tutte le successive fasi;

5) tutte le deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà e tutti i decreti rettorali connessi all'istituzione dell'accesso programmato nella facoltà in questione;

- **nei confronti del MIUR:**

6) la rilevazione effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992 e trasmessa in data 1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

7) *“le risultanze di studi appositamente condotti”* dal Ministero della Salute citate nel D.M. 21 ottobre 2010, *“che portano ad ipotizzare, già a partire dal 2012, una carenza di medici”*;

8) la nota MIUR 17 settembre 2010;

9) il riscontro alla stessa da parte dell'Ateneo;

10) tutto quanto ancora indicato nell'istanza di accesso agli atti depositata, a cui l'Università ha solo parzialmente fatto seguito.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *"che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione"* (ord. n. 6305/05) e *"che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito"* (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, anche per l'anno accademico a cui fa riferimento il ricorso, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui:

- l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui è incorsa la Commissione incaricata dal Ministero di predisporre i quesiti di cui si tratta, comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sul Ministero stesso (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'*"arbitro"* della competizione;

- peraltro, i ricorrenti ulteriormente deducono nei motivi che precedono che l'Università resistente è provvista delle necessarie dotazioni tecniche in numero superiore a quello risultante dallo sfioramento. Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse del ricorrente, voglia:

1) in accoglimento del primo motivo di ricorso annullare i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. *"c"* e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione utile nonostante la posizione *ex aequo*;

2-6) in via ulteriormente gradata in accoglimento dei motivi dal n. 2 al n. 6 annullare i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. *"d"* nella parte in cui stimano il numero degli ammissibili senza comprendere la ricorrente;

7-8) in via subordinata e gradata e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui al punto precedente, in accoglimento dei motivi nn. 7-8, annullare, in parte qua, i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. *"a"* e *"e"*, nonché il diniego tacito di mancata ammissione del ricorrente con la conseguente ammissione della stessa ai corsi;

9-11) in via ulteriormente subordinata e meramente gradata, e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti precedenti, in accoglimento dei motivi nn. 9-11 e/o dei precedenti e dei successivi, annulli tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"*

Via Ducezio, 14, 98124, Messina - Linea diretta 06/99259009 - Fax 090/8960421

@ santi.delia@avvocatosantidelia.it - @pec avvsantidelia@unifpec.it

Recapito: Via F. Bisazza, 14, 98122, Messina - Tel. 090/714099 - Fax 090/770228 - @ santi.delia@studiolegalesaitta.it

riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira anche *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, l'intero concorso;

11) in via ancora ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica della ammissione del ricorrente al corso di laurea cui aspira, voglia condannare le Amministrazioni intimate, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati;

12) in ogni caso, sollevi questione di legittimità costituzionale per tutti i motivi in atti dell'art. 6 ter comma 1 e 3 nella parte in cui prevedono con le modalità descritte la partecipazioni degli Ordini Professionali e dei Collegi Professionali ai tavoli tecnici delle istruttorie nonché per incompatibilità al diritto comunitario dell'art. 3, lettera a), della Legge n. 264/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire *“tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* e dell'art. 6 ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/92, nella parte in cui determina che *“ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario”*, la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale e non avuto riguardo all'intero mercato anche dei liberi professionisti non solo nazionale ma anche comunitario.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, Messina, 14 novembre 2010.

Avv. Santi Delia



Avv. Michele Bonetti



RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Santi Delia, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 28 aprile 2010, n. 63/10, previa iscrizione al n. 10 del mio cronologico, ho notificato per conto della Sig.na TERESA SURACE, il superiore atto a:

1) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76402959414-4, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale



Avv. Santi Delia

2) MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76402959413-3, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

3) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*, Piazza Pugliatti, 1, C.A.P. 98100, Messina, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76402959412-0, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

4) Sig.na MANURI VALENTINA, residente in Stretto Serri, 2, Barcellona P.G., a mani ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76402959411-9, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia